

Bruxelles, 18 dicembre 2023  
(OR. en)

16658/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0079(COD)**

---

---

**CODEC 2464  
COMPET 1261  
IND 685  
MI 1119  
POLCOM 311  
WTO 195  
RELEX 1469  
RECH 557  
PE 158**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 dicembre 2023)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In questo contesto il presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) Cristian-Silviu BUȘOI (PPE, RO) ha presentato, a nome della commissione ITRE, un emendamento di compromesso (emendamento 26) alla proposta di regolamento in oggetto, al cui riguardo Nicola BEER (Renew, DE) aveva elaborato un progetto di relazione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 dicembre 2023, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 26) alla proposta di regolamento in oggetto. La proposta della Commissione così modificata, fatta salva la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, costituisce la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

Tale posizione rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

**P9\_TA(2023)0454**

**Quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0160),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0061/2023),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2023<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2023<sup>2</sup>,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con 29 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale,
- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0260/2023),

---

<sup>1</sup> GU C 349 del 29.9.2023, pag. 142.

<sup>2</sup> GU C, C/2023/252, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/252/oj>.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<sup>3</sup>;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>3</sup> La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 settembre 2023 (Testi approvati, P9\_TA(2023)0325).

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2023 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020\***

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

\* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

<sup>1</sup> GU C 349 del 29.9.2023, pag. 142.

considerando quanto segue:

- (1) L'accesso alle materie prime è essenziale per l'economia dell'Unione e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche, in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in alcuni paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di tali materie prime critiche nelle transizioni verde e digitale e alla luce del loro utilizzo in applicazioni spaziali e di difesa, nei prossimi decenni la domanda crescerà in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l'aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi. ■

I

- (2) *In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie rischiano di compromettere il funzionamento del mercato interno. Le materie prime critiche sono spesso estratte in paesi o regioni specifici, a seconda della distribuzione geografica delle riserve pertinenti, trasportate per un'ulteriore trasformazione altrove e poi vendute in tutto il mercato interno per essere utilizzate nei prodotti pertinenti. Nella fase di trasformazione, le materie prime critiche sono spesso importate ed esportate più volte nel mercato interno prima di essere utilizzate in un'applicazione finale. Analogamente, il riciclaggio dei prodotti pertinenti al termine del ciclo di vita ai fini del recupero delle materie prime critiche può avvenire in un paese o in una regione diversi da quelli in cui sono raccolti i rifiuti pertinenti, ed è probabile che i materiali secondari risultanti vengano riesportati per essere ulteriormente trasformati e utilizzati.*

*Inoltre, le materie prime critiche sono necessarie all'inizio di molte catene del valore industriali e sono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale e i settori aerospaziale e della difesa. Svolgono pertanto un ruolo essenziale nel sostenere le attività economiche nel mercato interno e le perturbazioni del loro approvvigionamento potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo tra gli Stati membri.*

- (3) *In tale contesto, azioni non coordinate da parte degli Stati membri rischiano di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, ad esempio imponendo una regolamentazione divergente per gli operatori del mercato, fornendo livelli diversi di accesso al monitoraggio dei rischi di approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai progetti nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri tra Stati membri di materie prime critiche o di beni correlati, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, le azioni individuali degli Stati membri potrebbero non essere sufficienti a prevenire efficacemente perturbazioni dell'approvvigionamento di materie prime critiche o potrebbero risultare meno efficienti nel conseguire tale obiettivo.*

- (4) ***Pertanto, per salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario creare un quadro comune dell'Unione*** per garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime essenziali ***e per*** salvaguardare la resilienza economica e l'autonomia strategica aperta dell'Unione.
- (5) ***In primo luogo, tale quadro dovrebbe definire le materie prime considerate strategiche e critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materiali nell'Unione, anche individuando e sostenendo progetti strategici e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell'Unione.*** In ***secondo*** luogo è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In ***terzo*** luogo il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione.

- (6) Onde garantire che le misure stabilite nel regolamento si concentrino sui materiali più rilevanti, dovrebbe essere stilato un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero **basarsi su metodologie chiare, sulla cui applicazione la Commissione dovrebbe comunicare in modo aperto e trasparente. Tali elenchi dovrebbero** servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L'elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica **per il funzionamento del mercato interno**, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni **aerospaziali** o di difesa, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l'offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l'altro, anche a causa dei tempi lunghi per la realizzazione di nuovi progetti volti ad aumentare la capacità di approvvigionamento.

Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, l'elenco *delle materie prime strategiche* dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Onde garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore, rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e aumentare la diversificazione dell'approvvigionamento si concentrino sui materiali per cui sono maggiormente necessari, *talune* misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all'elenco delle materie prime strategiche. *Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di creare elenchi aggiuntivi sulla base di esigenze nazionali specifiche e di agire di conseguenza a livello nazionale.*

(7) L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe contenere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l'intera economia dell'Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell'approvvigionamento **suscettibile di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno. Oltre alle tecnologie strategiche, in futuro anche altri settori potrebbero essere esposti a elevati rischi di approvvigionamento.** Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, esegua periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime critiche e strategiche, in modo tale da riflettere l'evoluzione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime **nel mercato interno.** L'elenco delle materie prime critiche dovrebbe comprendere quelle materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l'importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. La valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di cinque anni. È opportuno che le misure stabilite dal presente regolamento riguardanti **il punto di contatto unico**, la pianificazione, l'esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità si applichino a tutte le materie prime critiche.

(8) *Gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche dovrebbero utilizzare denominazioni consolidate per le materie prime incluse. Per l'elenco delle materie prime strategiche, le denominazioni dovrebbero fare riferimento, se del caso, al grado di raffinazione che una materia prima deve raggiungere per poter essere utilizzata per la fabbricazione di tecnologie strategiche. I riferimenti alle materie prime critiche e strategiche dovrebbero essere intesi come riferimenti all'intera catena del valore di tali materie prime, anche nella loro forma non trasformata e in tutte le fasi della trasformazione che portano, se del caso, al grado specificato. È opportuno fornire un chiarimento eccezionale per la catena del valore dell'alluminio, menzionando la bauxite, il suo minerale più importante, e l'allumina, la sua forma di trasformazione intermedia, oltre all'alluminio. Le materie prime critiche e strategiche sono, in molti casi, estratte, trasformate o riciclate come sottoprodotti di altri principali processi di estrazione, trasformazione e riciclaggio. Pertanto, la natura di sottoprodotto delle materie prime non dovrebbe incidere sulla loro inclusione nell'elenco o sulla loro copertura da parte delle disposizioni pertinenti in tutto il regolamento.*

- (9) *È necessario mettere in atto misure adeguate per definire un approccio comune ai progetti strategici dell'Unione attivi nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime strategiche o che contribuiscono alla produzione di materiali sostitutivi pertinenti. Tali progetti, unitamente agli sforzi degli Stati membri, dovrebbero contribuire ad aumentare le capacità per garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime strategiche. Altre misure, riguardanti segnatamente l'esplorazione o la circolarità, dovrebbero inoltre contribuire al rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore.*

(10) *Per ridurre il crescente rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento dell'Unione suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, al fine di contribuire al conseguimento dei parametri di riferimento relativi alle capacità dell'Unione e alla diversificazione dell'approvvigionamento. Tali parametri di riferimento dovrebbero contribuire a orientare gli sforzi volti a rafforzare le capacità dell'Unione lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, compresi l'estrazione, la trasformazione e il riciclaggio, e ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche.* L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva **a livello di Unione** in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il **40 %** del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione dovrebbe essere in grado di coprire almeno il **25 %** del consumo annuo di materie prime strategiche della stessa **ed è tale da riciclare una quantità crescente di ciascuna materia critica strategica presente nei rifiuti. Per i flussi di rifiuti e le materie prime strategiche per i quali sono disponibili informazioni sufficienti per stimare la capacità di riciclaggio dell'Unione in percentuale delle materie prime strategiche contenute in tali flussi di rifiuti, è opportuno fissare un ulteriore parametro di riferimento basato sui rifiuti. Gli sforzi di accompagnamento volti a migliorare l'efficienza delle risorse attraverso la ricerca e l'innovazione, la sostituzione, la**

*sensibilizzazione e altre misure pertinenti faciliteranno anche il conseguimento di tali parametri di riferimento.*

L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> e con gli obiettivi digitali previsti *dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>*, che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE. *La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di contenere l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell'Unione al di sotto di proiezioni di riferimento adeguate. Nel contesto della preparazione delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, la Commissione dovrebbe considerare il possibile contributo delle specifiche di progettazione ecocompatibile al conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite nel presente regolamento.*

---

<sup>2</sup> *Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).*

<sup>3</sup> *Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).*

<sup>4</sup> *Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).*

- (11) Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze **creano** rischio elevato di perturbazioni degli approvvigionamenti **suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno**. Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 **l'Unione** non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico, **un accordo di libero scambio o altre forme di cooperazione che riguardano le materie prime, in quanto forniscono** maggiori garanzie sui rischi di approvvigionamento.
- (12) ■ Al fine di garantire il tempestivo raggiungimento dei parametri di riferimento la Commissione, coadiuvata dal comitato europeo per le materie prime critiche (il "comitato"), dovrebbe seguire i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento **e verso la moderazione della domanda** e redigere una relazione in merito. Qualora i progressi verso il raggiungimento dei parametri di riferimento **e verso la moderazione della domanda** presentati nella relazione risultino generalmente insufficienti, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e la proporzionalità di ulteriori misure. Una mancanza di progressi riguardanti un singolo o un ridotto insieme di materie prime strategiche non dovrebbe, in linea di principio, comportare la necessità di intensificare gli sforzi dell'Unione.

(13) ■ La Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nell'Unione progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche, *o della produzione e dell'espansione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche.* Un sostegno efficace ai progetti strategici può potenzialmente migliorare l'accesso ai materiali per i settori a valle, creando altresì opportunità economiche lungo la catena del valore, anche per le PMI, e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta l'Unione, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e di un sostegno nell'accesso ai finanziamenti *che potrebbero ispirare miglioramenti in altre procedure di autorizzazione e nell'accesso ai finanziamenti per materie prime critiche o di altro tipo.* ■ Prima di ricevere tale sostegno, i progetti dovrebbero essere valutati in base a una serie di criteri, al fine di garantirne il valore aggiunto e di orientare il sostegno. *Anche i progetti relativi alle materie prime in cui le materie prime strategiche sono un sottoprodotto, compresi, ad esempio, i rottami ferrosi, dovrebbero essere ammissibili a tale sostegno se soddisfano tutti i criteri pertinenti. Per essere riconosciuti come* progetti strategici nell'Unione, *i progetti* dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione.

*I progetti dovrebbero altresì dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente, compreso il volume previsto di materie prime strategiche o di materiali sostitutivi con cui aumentano la capacità dell'Unione, esclusi i materiali prodotti a fini di ricerca. I progetti dovrebbero inoltre essere attuati in modo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. Dovrebbero inoltre presentare benefici transfrontalieri, al di là degli Stati membri interessati, compresi gli effetti di ricaduta a valle della catena del valore.* Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico. Poiché un riconoscimento veloce è fondamentale per sostenere in modo efficace la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, il processo di valutazione dovrebbe rimanere semplice e non eccessivamente oneroso.

- (14) *Nel valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio della sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno tenere conto, in particolare, dello status dei PTOM ai sensi del diritto dell'Unione. I paesi e territori d'oltremare degli Stati membri contribuiscono all'accesso sicuro dell'Unione a un approvvigionamento sostenibile di materie prime critiche e strategiche, in particolare nel quadro di partenariati strategici.*
- (15) **■** *La Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nei paesi terzi o nei paesi e territori d'oltremare i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche, o della produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche. Onde garantirne l'attuazione efficace, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti, ad esempio attraverso l'accesso a meccanismi di riduzione dei rischi per gli investimenti. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente. Sia i progetti nell'Unione che nei paesi terzi o nei PTOM devono rispettare lo stesso livello di sostenibilità sociale e ambientale.*

Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto anche della sua coerenza con la politica commerciale comune dell'Unione. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase della catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.

(16) Onde garantire la sostenibilità dell'aumento della produzione di materie prime *critiche*, i nuovi progetti relativi alle materie prime *critiche* dovrebbero essere *pianificati e* attuati in modo sostenibile, *contemplando* tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nei principi dell'UE per le materie prime sostenibili<sup>5</sup>, tra cui la garanzia della protezione dell'ambiente, *la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti* socialmente *negativi attraverso l'uso di pratiche socialmente sostenibili* che prevedano il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne, e pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero inoltre garantire un impegno in buona fede e consultazioni estese *ed eque* con *i portatori di interessi pertinenti, quali* le comunità locali *e* le popolazioni indigene. *Occorre prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti umani nei casi in cui un progetto comporti un potenziale reinsediamento.* Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, la conformità alla normativa dell'Unione *o nazionale*, alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti, *a seconda dei casi*, o la partecipazione a un sistema di certificazione riconosciuto a norma del presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficienti.

---

<sup>5</sup> *Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI, Principi dell'UE per le materie prime sostenibili, Ufficio delle pubblicazioni, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/27875>.*

- (17) *In linea con il principio di precauzione, la Commissione non può concedere lo status strategico a un progetto di estrazione mineraria in alto mare prima che gli effetti dell'estrazione mineraria in alto mare sull'ambiente marino, sulla biodiversità e sulle attività umane siano stati sufficientemente studiati, che i rischi siano stati compresi e che le tecnologie e le pratiche operative siano in grado di dimostrare che l'ambiente non subisce gravi danni.*

(18) Il promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere documenti *pertinenti* ed elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, e per consentirne una convalida oggettiva, dovrebbe supportare tale classificazione con elementi di prova adeguati. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest'ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l'accettazione da parte del pubblico dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore dovrebbe anche fornire un piano contenente misure volte a facilitarla. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli altri soggetti incaricati di svolgere attività di supervisione. Il promotore dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti, *dell'assetto proprietario* e degli accordi di off-take già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

*Al fine di armonizzare il processo di presentazione delle domande, la Commissione dovrebbe fornire un modello unico per le domande.*

- (19) *Inoltre, per i progetti che possono avere ripercussioni sulle popolazioni indigene, la domanda dovrebbe includere anche un piano contenente misure intese a una consultazione costruttiva delle popolazioni indigene interessate, alla prevenzione e alla riduzione al minimo degli impatti negativi sulle popolazioni indigene e, se del caso, a un equo compenso. Se tali concetti sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile al progetto, il piano potrebbe invece descrivere tali misure.*

*Per i progetti in paesi terzi che prevedono attività di estrazione che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, il promotore del progetto dovrebbe inoltre fornire un piano per migliorare lo stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dell'estrazione. Se il progetto è situato in un'area protetta, il promotore del progetto dovrebbe valutare ubicazioni alternative tecnicamente adeguate e descriverle in un piano, indicando i motivi per cui non sono considerate adeguate per l'ubicazione del progetto.*

---

<sup>6</sup> *Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).*

- (20) *Per strutturare il processo, la Commissione dovrebbe organizzare un invito aperto con date ultime regolari, corrispondenti alle date delle riunioni del comitato, affinché i promotori dei progetti possano presentare domanda per ottenere lo status di progetti strategici. Al fine di fornire chiarezza ai promotori dei progetti per quanto riguarda le loro domande per i progetti strategici, la Commissione dovrebbe rispettare i termini per decidere se designare o meno un progetto come strategico. Per tener conto di casi particolarmente complessi o di un numero generalmente elevato di domande in una data ultima, la Commissione dovrebbe essere in grado di prorogare tale termine una volta. Dovrebbe condividere la sua valutazione con il comitato prima che si riunisca e tenere conto del suo parere nel decidere se concedere o meno lo status di progetto strategico.*

(21) Poiché, per garantire l'attuazione efficace di un progetto strategico è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che a un progetto sia riconosciuto lo status di progetto strategico contro il suo volere. In tal caso, lo Stato membro pertinente dovrebbe fornire una giustificazione motivata del suo rifiuto, facendo riferimento ai criteri applicabili. Analogamente l'Unione non dovrebbe concedere lo status di progetto strategico a progetti che saranno attuati da un paese terzo, ***compresi paesi e territori d'oltremare (PTOM)***, contro il volere del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga.

- (22) Per evitare usi impropri, il riconoscimento di un progetto come strategico *dovrebbe, ove giustificato, poter essere abrogato dalla Commissione, previa consultazione del comitato e del promotore del progetto responsabile*, nel caso in cui esso non soddisfi più le condizioni o se la domanda su cui il riconoscimento era basato conteneva informazioni errate *pertinenti alla valutazione dei criteri di selezione. Al fine di attrarre investimenti a lungo termine e garantire la prevedibilità giuridica, in caso di aggiornamenti dell'elenco delle materie prime strategiche di cui all'allegato I, un progetto strategico dovrebbe mantenere il proprio status per un periodo di tempo ragionevole.*
- (23) Alla luce della loro importanza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche *e salvaguardare il funzionamento del mercato interno*, i progetti strategici dovrebbero essere considerati di interesse pubblico. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche è di vitale importanza sia per la realizzazione delle transizioni verde e digitale sia ai fini della resilienza dei settori *aerospaziale* e di difesa. Al fine di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione, gli Stati membri possono prevedere un sostegno alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per accelerare la realizzazione dei progetti strategici conformemente alla normativa dell'Unione.

(24) Le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni garantiscono che i progetti relativi alle materie prime *critiche* siano sicuri e rispettino le prescrizioni in materia ambientale, sociale e di sicurezza. La normativa dell'Unione in materia ambientale stabilisce una serie di condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime. Il riconoscimento dello status di progetto strategico non dovrebbe pertanto pregiudicare le condizioni eventualmente applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, alla direttiva 92/43/CEE<sup>8</sup> del Consiglio, alla direttiva 2000/60/CE<sup>9</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2010/75/UE<sup>10</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2004/35/CE<sup>11</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, alla direttiva 2009/147/CE<sup>12</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2006/21/CE.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

<sup>8</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>9</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>10</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>11</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

<sup>12</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(25) Allo stesso tempo l'imprevedibilità, la complessità e, talvolta, l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti relativi alle materie prime strategiche. *Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro.* Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti strategici procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili. A tal fine, *se esistono* progetti strategici dovrebbe essere riconosciuto *loro* uno status prioritario a livello nazionale volto ad assicurarne il trattamento amministrativo rapido e d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. È opportuno che il regolamento non impedisca alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per altri progetti sulla catena del valore delle materie prime critiche che non sono progetti strategici.

(26) L'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di interesse pubblico, dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione e il loro contributo all'autonomia strategica aperta e alle transizioni verde e digitale dell'Unione. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui ciò rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, *o nel regolamento ... [regolamento sul ripristino della natura, come proposto nel COM(2022)304]* possono essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti di cui *ai citati atti* siano soddisfatte. La valutazione caso per caso dovrebbe tenere *debitamente* conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all'ubicazione *a causa della mancanza di soluzioni alternative per tali siti*.

(27) Al fine di ridurre la complessità e migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di autorizzazione, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con **un punto di contatto unico**, che sia responsabile di facilitare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. ***A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare uno o più punti di contatto unici, garantendo nel contempo che i promotori di progetti debbano interagire con un solo punto di contatto unico. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se un punto di contatto unico sia anche un'autorità che prende decisioni di autorizzazione o meno.*** Gli Stati membri dovrebbero dotare ***i propri punti di contatto unici*** di personale e risorse sufficienti, affinché ***possano*** assolvere in modo efficace le proprie responsabilità. ***Inoltre, il promotore dovrebbe avere la possibilità di contattare un'unità amministrativa pertinente all'interno del punto di contatto unico per garantire che sia presente un contatto accessibile.***

(28) *Dovrebbe spettare agli Stati membri, in funzione della loro organizzazione interna, decidere se istituire o designare uno o più punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter istituire o designare, al livello amministrativo da essi scelto, punti di contatto unici diversi che si concentrino esclusivamente su progetti relativi alle materie prime critiche riguardanti una fase specifica della catena del valore, vale a dire l'estrazione, la trasformazione o il riciclaggio. Allo stesso tempo, i promotori di progetti dovrebbero essere in grado di individuare facilmente il punto di contatto unico responsabile del loro progetto. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella zona geografica corrispondente al livello amministrativo al quale hanno scelto di istituire o designare il proprio punto o i propri punti di contatto unici, sia presente un solo punto di contatto unico responsabile per ogni fase della catena del valore pertinente. Poiché molti progetti relativi alle materie prime critiche riguardano più di una fase della catena del valore, onde evitare confusione gli Stati membri dovrebbero garantire la designazione tempestiva di un punto di contatto unico per tali progetti.*

(29) Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici siano risolte tempestivamente. A tal fine **gli Stati membri** dovrebbero far sì che i richiedenti e i promotori di progetti abbiano accesso a una procedura di risoluzione delle controversie semplice e che ai progetti strategici sia concesso un trattamento d'urgenza in tutte le procedure giudiziarie e di risoluzione delle controversie che li riguardano, ***se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza.***

(30) Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in ulteriori oneri amministrativi inutili, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>, che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la fornitura in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza rilevanti per il funzionamento del mercato interno. Le prescrizioni in materia di informazione e le procedure di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1724. Nella fattispecie si dovrebbe provvedere affinché i promotori di un progetto strategico possano accedere alle procedure riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed espletarle interamente in linea, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato II, del regolamento (UE) 2018/1724.

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(31) Onde garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici che prevedono soltanto la trasformazione o il riciclaggio, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a **quindici mesi**. Per i progetti strategici che riguardano l'estrazione, in considerazione della complessità e della portata degli impatti potenziali, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a **ventisette mesi**. *Tuttavia, la preparazione del rapporto di valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE è di competenza del promotore del progetto e non dovrebbe essere inclusa nei termini cui gli Stati membri sono vincolati. A tal fine, il punto di contatto unico dovrebbe notificare la data entro la quale il promotore deve presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e qualsiasi periodo compreso tra tale data notificata e l'effettiva presentazione del rapporto non dovrebbe essere conteggiato ai fini dei termini. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando, dopo le opportune consultazioni, il punto di contatto unico notifica al promotore la possibilità di presentare informazioni supplementari per completare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.*

*Inoltre, in casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare i termini. Tali casi eccezionali potrebbero riguardare circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto.*

- (32) *Al fine di rispettare in modo efficace tali termini, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità responsabili dispongano di risorse e personale sufficienti. Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito a norma del regolamento (UE) 2021/240<sup>14</sup>, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri, su richiesta, un sostegno per la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione di riforme che riguardano anche il rafforzamento della capacità amministrativa relativa al rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale, come il punto di contatto unico.*

---

<sup>14</sup> *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).*

(33) Le valutazioni ambientali e le autorizzazioni richieste ai sensi della normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, **il suolo**, gli habitat e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto relativo alle materie prime e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Tuttavia, al fine di garantire che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere sfruttata qualsiasi possibilità di semplificare le valutazioni e le autorizzazioni richieste, senza ridurre il livello di protezione ambientale **o la qualità delle valutazioni**. A tal **fine** è opportuno provvedere all'aggregazione delle valutazioni necessarie **attraverso una procedura congiunta o coordinata** per evitare inutili sovrapposizioni. **Inoltre**, si dovrebbe far sì che i promotori di progetti e le autorità responsabili esprimano esplicitamente il proprio accordo in merito alla portata di tale valutazione aggregata prima della sua attuazione, al fine di evitare follow-up superflui. **Infine, ai fini di tali procedure occorre garantire che i promotori di progetti interagiscano con un'unica autorità.**

(34) I conflitti nell'uso del territorio possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici, riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime **critiche** nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime **critiche**. ***Ciò lascia impregiudicati i requisiti esistenti in materia di valutazione dei potenziali impatti ambientali di tali piani e la qualità richiesta di tali valutazioni.***

- (35) All'interno dell'Unione è spesso difficile accedere ai finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi alle materie prime critiche. I mercati delle materie prime critiche sono spesso caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi, tempi lunghi, concentrazione elevata e opacità. Inoltre il finanziamento del settore richiede un livello elevato di conoscenze specifiche di cui spesso gli istituti finanziari non dispongono. Per ovviare a tali problematiche e contribuire a garantire un approvvigionamento di materie prime strategiche stabile e affidabile, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero offrire assistenza nell'accesso ai finanziamenti e al sostegno amministrativo.

- (36) Una catena del valore *europea* forte è *necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e l'aumento delle capacità* può essere *conseguito* soltanto con mezzi finanziari adeguati, *parte dei quali può provenire dai fondi dell'Unione esistenti. I progetti relativi alle materie prime critiche, compresi i progetti strategici, potrebbero essere ammissibili a beneficiare di tali fondi se sono soddisfatte le prescrizioni dei rispettivi programmi, ad esempio in relazione all'ubicazione geografica, all'ambiente o al loro contributo all'innovazione. I fondi pertinenti comprendono programmi della politica di coesione, come il Fondo europeo di sviluppo regionale, la cui assegnazione di sovvenzioni per promuovere la coesione regionale può consentire alle PMI di sviluppare progetti innovativi, ad esempio legati alla riduzione del consumo energetico nella trasformazione delle materie prime. Il Fondo per una transizione giusta può essere anch'esso utilizzato per sostenere questo tipo di progetti, a condizione che contribuiscono a ridurre i costi sociali ed economici della transizione verde. Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare il suo capitolo REPowerEU, incentrato sulla sicurezza energetica e sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, può essere mobilitato per sostenere progetti riguardanti, ad esempio, il riciclaggio o il recupero di materie prime.*

*Il Fondo per l'innovazione, il cui obiettivo è in particolare quello di orientare verso il mercato tecnologie pulite e innovative, può concedere sovvenzioni, ad esempio, per consentire lo sviluppo della capacità di riciclaggio delle materie prime connesse alle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Inoltre, InvestEU è il programma faro dell'Unione per stimolare gli investimenti, specie nel quadro della transizione verde e digitale, con la fornitura di finanziamenti e assistenza tecnica. Attraverso il ricorso a meccanismi di finanziamento misto, InvestEU contribuisce ad attirare ulteriori capitali pubblici e privati. La Commissione collaborerà con i partner esecutivi del programma InvestEU per ■ incrementare il sostegno e gli investimenti a favore di progetti pertinenti, in linea con gli obiettivi comuni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/523<sup>15</sup> e nel presente regolamento. Infine, i progetti nei paesi terzi che contribuiscono alla diversificazione dell'approvvigionamento dell'Unione possono essere sostenuti attraverso fondi pertinenti, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus.*

---

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 64 del 26.3.2021, pag. 30).

(37) Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia "Global Gateway"<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> *Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).*

- I**
- (38) Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e off-taker sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l'efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può costituire aiuti di Stato. Tali aiuti *dovrebbero* avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.
- (39) Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.

(40) La volatilità dei prezzi di diverse materie prime strategiche, esacerbata dai mezzi limitati per coprirli sui mercati a termine, crea un ostacolo sia per i promotori di progetti che vogliono assicurarsi il finanziamento di progetti relativi a materie prime strategiche sia per i consumatori a valle che intendono garantirsi prezzi stabili e prevedibili per i fattori produttivi chiave. Nel tentativo di ridurre l'incertezza sui prezzi futuri delle materie prime strategiche *e limitare così il rischio di approvvigionamento per salvaguardare il funzionamento del mercato interno* è necessario prevedere l'istituzione di un sistema che consenta sia agli off-taker interessati sia ai promotori di progetti strategici di indicare le proprie offerte di acquisto o di vendita e di entrare in contatto nel caso in cui le rispettive offerte siano potenzialmente compatibili.

■

(41) Le conoscenze esistenti e la mappatura delle presenze di materie prime nell'Unione sono state sviluppate in un periodo in cui garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche per lo sviluppo di tecnologie strategiche non era una priorità. ***La mancanza di informazioni geologiche aggiornate sulle materie prime critiche nell'Unione può compromettere lo sviluppo dei progetti di estrazione e indebolire così gli sforzi volti a ridurre il rischio di approvvigionamento e a salvaguardare il funzionamento del mercato interno.*** Per acquisire e aggiornare le informazioni sulle presenze di materie prime critiche è opportuno che gli Stati membri elaborino, ***se del caso sulla base delle condizioni geologiche,*** programmi nazionali ***di mappatura*** per l'esplorazione generale delle materie prime critiche ***e dei principali minerali con cui sono estratte.*** Essi dovrebbero includere misure come la mappatura ***geologica***, le campagne geochimiche, le indagini geoscientifiche e la rielaborazione delle serie di dati geoscientifici esistenti. ***In questo modo si aumenta la probabilità di localizzare nuovi giacimenti, il che a sua volta dovrebbe stimolare gli investimenti nell'esplorazione.***

*I programmi di esplorazione dovrebbero inoltre prendere in considerazione l'uso di nuove tecniche che consentano di individuare le presenze minerali a una profondità superiore rispetto alle tecniche convenzionali. Per █ facilitare lo sviluppo di progetti di estrazione, è opportuno che gli Stati membri rendano pubbliche certe informazioni **di base** acquisite durante i rispettivi programmi nazionali di esplorazione, utilizzando, se del caso, il quadro dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio<sup>17</sup>, e che forniscano informazioni più dettagliate ove richiesto. La Commissione può emanare orientamenti al fine di promuovere un formato armonizzato per i programmi di esplorazione.*

---

<sup>17</sup> *Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).*

- (42) I dati e i servizi spaziali derivati dall'osservazione della Terra possono sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell'impatto ambientale e socio-economico o l'esplorazione delle risorse minerarie. Poiché l'osservazione della Terra è inoltre in grado di fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento della stesura e dell'attuazione dei programmi nazionali di esplorazione.
- (43) Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell'Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell'Unione. Per garantire che gli Stati membri e le industrie europee siano in grado di anticipare le perturbazioni dell'approvvigionamento e siano preparati a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per *potenziare* la capacità di monitoraggio, coordinare le scorte strategiche e rafforzare la preparazione delle imprese.

(44) Quando si tratta di consapevolezza e anticipazione del rischio, gli Stati membri non possiedono le stesse capacità e non tutti hanno sviluppato strutture dedicate che monitorano le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e possono informare le imprese sui potenziali rischi di perturbazione dell'approvvigionamento. Analogamente, sebbene alcune imprese abbiano investito nel monitoraggio delle loro catene di approvvigionamento, altre non hanno la capacità di farlo. Pertanto, alla luce della dimensione globale delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e della loro complessità, è opportuno che la Commissione sviluppi un quadro operativo di monitoraggio dedicato che valuti i rischi di approvvigionamento delle materie prime critiche e garantisca che le informazioni raccolte siano rese disponibili alle autorità pubbliche e ai soggetti privati, aumentando così le sinergie tra gli Stati membri. Per garantire che le catene del valore dell'Unione siano sufficientemente preparate ad affrontare potenziali perturbazioni dell'approvvigionamento ***capaci di distorcere la concorrenza e frammentare il mercato interno, come quelle causate da conflitti geopolitici***, la Commissione dovrebbe condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento delle materie prime strategiche e la loro esposizione ai rischi di approvvigionamento.

Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tale esercizio conducendo, quando possibile, tali prove di stress attraverso le loro agenzie nazionali di approvvigionamento e informazione sulle materie prime critiche. Il comitato dovrebbe garantire il coordinamento dell'attuazione delle prove di stress da parte della Commissione e degli Stati membri. Nel caso in cui nessuno Stato membro abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle. ■ È opportuno che la Commissione suggerisca anche le potenziali strategie che possono essere adottate dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati al fine di attenuare i rischi di approvvigionamento, come la costituzione di scorte strategiche o l'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'attuazione di misure relative al monitoraggio e alle prove di stress, la Commissione dovrebbe coordinarsi con il pertinente sottogruppo permanente del comitato, mentre gli Stati membri dovrebbero individuare e monitorare i principali operatori di mercato ■ .

(45) Le scorte strategiche rappresentano un importante strumento per mitigare le perturbazioni dell'approvvigionamento, in particolare per le materie prime. Sebbene lo strumento per le emergenze nel mercato unico proposto consenta l'eventuale sviluppo di tali scorte in caso di attivazione della modalità di vigilanza nel mercato unico, gli Stati membri e le imprese non hanno l'obbligo di costituire ■ le loro scorte strategiche prima di una perturbazione dell'approvvigionamento. Inoltre non esiste un meccanismo di coordinamento in tutta l'Unione europea che permetta di effettuare una valutazione comune e un'analisi delle potenziali sovrapposizioni e sinergie. Pertanto, come primo passo, e tenendo conto dell'attuale mancanza di informazioni pertinenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle *potenziali* scorte strategiche *e, ove presenti, sul fatto che* siano ■ gestite da autorità pubbliche o da operatori economici per conto degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere il livello delle scorte disponibili per ogni materia prima strategica *su base aggregata*, le prospettive in termini di livelli di scorte nonché le norme e le procedure applicabili alle scorte. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto del costo e dell'impegno necessario per rendere disponibili i dati, nonché del loro impatto sulla sicurezza nazionale, e stabilire termini adeguati per fornire le informazioni richieste.

Le informazioni relative alle scorte degli operatori economici possono essere aggiunte all'analisi, anche se ciò non costituisce una richiesta di informazioni sulle scorte. La Commissione dovrebbe gestire i dati in modo sicuro e pubblicare le informazioni solo a livello aggregato. Come secondo passo, sulla base delle informazioni acquisite, è opportuno che la Commissione elabori un progetto di parametro di riferimento per quello che dovrebbe essere considerato un livello di sicurezza delle scorte dell'Unione, tenendo conto del consumo totale annuo dell'Unione delle materie prime strategiche in questione. Sulla base di un confronto tra le scorte esistenti e i livelli complessivi delle scorte strategiche di materie prime strategiche in tutta l'Unione, il comitato, in accordo con la Commissione, dovrebbe quindi essere in grado di formulare pareri non vincolanti, destinati agli Stati membri, su come aumentare le convergenze e di incoraggiare gli Stati membri a costituire le proprie scorte strategiche. Nel fare ciò, il comitato dovrebbe tenere conto della necessità di continuare a incentivare lo sviluppo di scorte strategiche da parte di operatori privati *o pubblici* che utilizzano materie prime strategiche.

(46) Per *promuovere* un ulteriore coordinamento è opportuno che la Commissione assicuri lo svolgimento delle necessarie consultazioni prima della partecipazione degli Stati membri ai consessi internazionali in cui è possibile che siano discusse tali scorte strategiche, in particolare attraverso l'apposito sottogruppo permanente del comitato. Analogamente, al fine di incrementare la complementarità tra la presente proposta e altri strumenti orizzontali o specifici, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni raccolte e aggregate siano trasmesse ai meccanismi di vigilanza o di governance delle crisi, come il gruppo consultivo previsto dalla proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, il consiglio europeo dei semiconduttori previsto dalla proposta normativa sui chip, il consiglio HERA o il consiglio per le crisi sanitarie.

- (47) Affinché siano sufficientemente preparate ad affrontare le perturbazioni dell'approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche nell'Unione impiegando materie prime strategiche dovrebbero **effettuare una valutazione dei rischi delle** loro catene di approvvigionamento ■ . In questo modo si garantirà che le suddette imprese tengano conto dei rischi di approvvigionamento delle materie prime strategiche e, **ove richiesto**, che sviluppino strategie di attenuazione adeguate per essere meglio preparate in caso di perturbazione dell'approvvigionamento. **Nell'ambito di tale valutazione dei rischi, tali imprese di grandi dimensioni dovrebbero mappare le origini delle loro materie prime strategiche, analizzare i fattori** che potrebbero influire sui loro approvvigionamenti **e valutare le loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento. Nel caso in cui siano individuate vulnerabilità, le imprese di grandi dimensioni interessate dovrebbero adoperarsi per attenuarle. Tale valutazione dovrebbe basarsi sui dati acquisiti dalle imprese presso i loro fornitori e, se tali dati non sono disponibili, sui dati disponibili al pubblico o pubblicati dalla Commissione, nella misura del possibile.**
- Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere di trasmettere al consiglio di amministrazione delle imprese una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata. Per tenere conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e aziendali e limitare l'esposizione delle vulnerabilità delle imprese, tale relazione non dovrebbe essere resa pubblica.**

Tali misure *dovrebbero portare* a considerare ulteriormente i costi *delle* possibili *perturbazioni, senza prescrivere strategie di attenuazione specifiche*.

- (48) Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell'offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti. Per contribuire a ridurre i prezzi delle imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. *Onde evitare un impatto sproporzionato sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione, in consultazione con il comitato europeo per le materie prime critiche, dovrebbe effettuare una valutazione dell'impatto del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica inserita nel sistema.* Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all'acquisto in comune di gas definito a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio<sup>18</sup>. ■ Tutte le misure previste da tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione.

---

<sup>18</sup> *Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).*

**I**

(49) Per contribuire a ridurre i prezzi delle imprese stabilite nell'Unione, la Commissione dovrebbe creare un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Gli incentivi al monitoraggio e alla preparazione al rischio dovrebbero essere in linea con gli strumenti europei. Strumenti come la proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, finalizzata ad anticipare, mitigare e affrontare crisi che incidono sul funzionamento del mercato unico, o il regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio<sup>19</sup> relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione potrebbero pertanto ancora applicarsi alle materie prime critiche e strategiche in caso di crisi o di minaccia, nella misura in cui tali materie rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti. La complementarità e la coerenza tra il presente regolamento e gli strumenti di crisi dovrebbero essere garantite *dalla Commissione* attraverso lo scambio di informazioni *tra i rispettivi organi consultivi e di governance istituiti da tali strumenti di crisi*.

---

<sup>19</sup> *Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64).*

(50) La maggior parte delle materie prime critiche è costituita da metalli, che in linea di principio possono essere riciclati all'infinito, anche se, talvolta, con un deterioramento delle qualità. Ciò rappresenta un'opportunità per passare a un'economia realmente circolare nel contesto della transizione verde, ***aumentando nel contempo la disponibilità di materie prime critiche e contribuendo in tal modo a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.*** Dopo una fase iniziale di rapida crescita della domanda di materie prime critiche per le nuove tecnologie, in cui l'estrazione primaria e la trasformazione costituiranno ancora la fonte predominante, il riciclaggio dovrebbe ***ridurre*** sempre più ■ la necessità di estrazione primaria e gli impatti ad essa associati. ***Ciò dovrebbe avvenire mantenendo nel contempo un elevato livello di capacità di riciclaggio nell'Unione attraverso un mercato forte delle materie prime critiche secondarie.*** Tuttavia attualmente i tassi di riciclaggio della maggior parte delle materie prime critiche sono bassi, ***come dimostrato dai flussi di rifiuti, quali batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli, inviati al di fuori dell'Unione per il riciclaggio.*** Spesso i sistemi e le tecnologie di riciclaggio non sono adatti alle specificità di tali materie prime. ***L'innovazione svolge un ruolo importante nel ridurre il fabbisogno di materie prime critiche, attenuare i rischi di carenze degli approvvigionamenti e contribuire allo sviluppo di tecnologie di riciclaggio per estrarre in modo corretto e sicuro i materiali dai rifiuti.*** È dunque necessaria un'azione ***tempestiva*** che affronti i diversi fattori che ostacolano il concretizzarsi delle potenzialità offerte dalla circolarità.

I

- (51) Gli Stati membri possiedono importanti competenze nel campo della circolarità, ad esempio nell'ambito dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Queste dovrebbero essere utilizzate per aumentare i tassi di raccolta e di riciclaggio dei flussi di rifiuti ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche, *inclusi i rifiuti elettronici*, sfruttando ad esempio incentivi finanziari come sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso *e preservando al contempo l'integrità del mercato interno. Al fine di aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, ciò potrebbe includere anche tariffe differenziate in relazione alla responsabilità del produttore, purché tali tariffe siano previste dal diritto nazionale, per favorire i prodotti contenenti una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate da rifiuti riciclati in linea con le norme ambientali stabilite dal diritto dell'Unione. Tali materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti dovrebbero includere il recupero effettuato secondo norme di paesi terzi che offrono una protezione equivalente a quella delle norme dell'Unione.*

Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero fare la differenza, in quanto acquirenti di materie prime critiche e di prodotti che le contengono, e i programmi nazionali di ricerca e innovazione dovrebbero fornire risorse significative per migliorare lo stato delle conoscenze e delle tecnologie riguardanti la circolarità delle materie prime critiche e l'efficienza dei materiali. Gli Stati membri dovrebbero infine promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, migliorando la disponibilità delle informazioni e affrontando gli ostacoli giuridici, economici e tecnici. Una possibile soluzione che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione riguarda la creazione di meccanismi di condivisione del rischio tra gli operatori e lo Stato membro per promuovere il recupero dalle strutture di deposito dei rifiuti chiuse. ***Il comitato dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri sull'elaborazione e l'attuazione dei loro programmi nazionali.***

I

- (52) In passato, in molte regioni dell'Unione, si praticava l'estrazione di materie prime e di conseguenza una quantità significativa di rifiuti di estrazione è ancora presente in strutture di deposito chiuse che, dato l'interesse nato solo di recente per la loro importanza economica, in genere non sono state analizzate dal punto di vista del loro potenziale in termini di materie prime critiche. Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione può potenzialmente ***accrescere la capacità dell'Unione creando al tempo stesso*** valore economico e occupazione nelle regioni un tempo minerarie, spesso colpite dalla deindustrializzazione e attualmente in declino. La mancanza di attenzione al contenuto di materie prime critiche e di informazioni su di esso, in particolare in relazione alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, costituisce un ostacolo decisivo alla possibilità di sfruttare maggiormente il potenziale delle materie prime critiche presenti nei rifiuti di estrazione.
- (53) Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione dovrebbe essere parte integrante del processo di valorizzazione di tali strutture. La direttiva 2006/21/CE fissa requisiti elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva. Pur essendo opportuno mantenere tali requisiti elevati, si dovrebbero stabilire misure aggiuntive per massimizzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione.

(54) Gli operatori delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione, sia esistenti sia nuove, dovrebbero eseguire uno studio di valutazione economica preliminare sul recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione presenti nel sito e da quelli che verranno generati. In linea con la gerarchia dei rifiuti definita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, è opportuno dare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti contenenti materie prime critiche, estraendo queste ultime dal volume estratto prima che si trasformi in rifiuto. Nell'elaborazione di tale studio gli operatori dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie, comprese quelle riguardanti le concentrazioni e le quantità di materie prime critiche nei rifiuti di estrazione, ed effettuare una valutazione delle molteplici opzioni riguardanti i processi, le operazioni o gli accordi commerciali che potrebbero consentire un recupero economicamente redditizio delle materie prime critiche. Tale obbligo si aggiunge agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/21/CE e dalle disposizioni nazionali di recepimento ed è direttamente applicabile. Nel corso della sua attuazione gli operatori e le autorità competenti dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di integrare nella misura del possibile le procedure.

---

<sup>20</sup> *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).*

(55) Per rimediare all'attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale ed essere di facile utilizzo per consentire l'accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l'accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.

(56) Un'ampia varietà di prodotti contiene magneti permanenti: le turbine eoliche e i veicoli elettrici sono le applicazioni più importanti e in più rapida crescita, ma anche altri prodotti, tra cui dispositivi di risonanza magnetica, robot industriali, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, elettropompe industriali, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere e lavastoviglie ne contengono quantità significative, che vale la pena di recuperare. ***Nel caso dei motori elettrici, essi dovrebbero essere inclusi anche quando sono presenti in altri prodotti.*** La maggior parte dei magneti permanenti, soprattutto i tipi dalle prestazioni più elevate, contiene materie prime critiche, come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, boro, samario, nichel o cobalto. Riciclarli è possibile ma oggi nell'Unione questo avviene solo su piccola scala o nell'ambito di progetti di ricerca. I magneti permanenti dovrebbero quindi essere un prodotto prioritario per aumentare la circolarità, ***promuovendo in tal modo un mercato secondario per i magneti permanenti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime critiche.***

- (57) Un prerequisito per un riciclaggio efficace dei magneti è che i riciclatori abbiano accesso alle informazioni necessarie sulla quantità, il tipo e la composizione chimica dei magneti in un prodotto, la loro collocazione e il rivestimento, le colle e gli additivi utilizzati, nonché le informazioni su come rimuovere *in modo sicuro* i magneti permanenti dal prodotto. Inoltre, per giustificare economicamente il riciclaggio dei magneti, i magneti permanenti integrati nei prodotti immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero, nel tempo, contenere una quantità crescente di materiali riciclati. Pur garantendo una certa trasparenza sul contenuto riciclato in una prima fase, è opportuno fissare una soglia minima di contenuto riciclato in seguito a una valutazione specifica del livello adeguato e dei possibili impatti.

(58) Le materie prime critiche vendute sul mercato dell'Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e della catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un'ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno conferire alla Commissione le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi ■ affidabili, fornendo così alle autorità e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che *contengono disposizioni per la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti*. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, *i sistemi di certificazione dovrebbero coprire i rischi connessi, ad esempio, all'aria, all'acqua, al suolo, alla biodiversità e alla gestione dei rifiuti*.

*Le prescrizioni relative a tutte le dimensioni della sostenibilità dovrebbero garantire un livello elevato di protezione sociale e ambientale ed essere in linea con la legislazione dell'Unione o con gli strumenti internazionali elencati nell'allegato III. Per garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema riconosciuto come elemento di prova pertinente per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile, contribuendo in tal modo a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Nell'avvalersi di tale opzione, i regimi in questione dovrebbero coprire tutte le dimensioni della sostenibilità. Nel riconoscere tali sistemi di certificazione, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita nella valutazione dei sistemi di certificazione nel contesto di altre normative dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la valutazione di sistemi analoghi nel contesto del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> e del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>.*

---

<sup>22</sup> *Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).*

<sup>23</sup> *Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2006/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).*

(59) La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore provoca impatti ambientali, tanto sul clima quanto sull'acqua, ***sul suolo***, sulla fauna o sulla flora. Al fine di limitare tali danni e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell'Unione ***e da facilitare la circolarità delle materie prime critiche***. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti nell'ambito della valutazione del ciclo di vita. L'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di un materiale dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione facilitando l'approvvigionamento di materie prime critiche con un'impronta ambientale inferiore e non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali ***e sui costi economici***.

Una volta adottati i pertinenti metodi di calcolo, la Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ambientale dei materiali disponibili e orientando il mercato verso materiali più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell'impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti. La trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell'Unione potrebbe anche consentire l'adozione di altre politiche a livello dell'Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore.

(60) I metodi relativi all'impronta ambientale costituiscono una base pertinente per l'elaborazione delle norme di calcolo. Essi si basano su metodi di valutazione scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale e riguardano gli impatti ambientali, compresi i cambiamenti climatici e gli impatti legati all'acqua, all'aria, al suolo, alle risorse, all'uso del territorio e alla tossicità.

- (61) È opportuno garantire che ■ la conformità dei ■ prodotti o materiali alle prescrizioni volte a migliorare la circolarità dei magneti permanenti e a quelle riguardanti la dichiarazione dell'impronta ambientale delle materie prime critiche *sia valutata dal fabbricante responsabile* prima *che siano immessi* sul mercato, e che tali prescrizioni siano effettivamente applicate dalle autorità nazionali competenti. Le disposizioni in materia di conformità e di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020<sup>24</sup> e alla *direttiva 2009/125/CE*, sono concepite per affrontare tale sfida e dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali prescrizioni. *Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento al fine di garantire che tali disposizioni si applichino, se del caso, nel contesto del presente regolamento.* Per garantire ulteriormente l'uso ottimale dei quadri esistenti, si dovrebbe far sì che per i prodotti soggetti all'omologazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>25</sup> o del regolamento (UE) n. 168/2013 *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>26</sup> la conformità sia imposta attraverso il sistema di omologazione esistente.
- (62) La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

---

<sup>24</sup> *Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).*

<sup>25</sup> *Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).*

<sup>26</sup> *Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).*

(63) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi proseguano. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere **■**, tra l'altro, **il** raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, **la** scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, **il** contenuto di tali partenariati e **la** loro coerenza e **le** potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. **Ciò non dovrebbe pregiudicare le prerogative del Consiglio ai sensi dei trattati.** L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi.

(64) *I progetti strategici nei paesi terzi, in particolare in mancanza di un partenariato strategico, possono essere particolarmente rischiosi per gli investitori e spesso dipendono fortemente dal sostegno politico nel paese destinatario. Tale problema può essere attenuato con una maggiore condivisione dei rischi tra le imprese interessate, che agiscono nell'interesse strategico dell'Unione. È dunque opportuno fornire un sostegno anche per consentire alle imprese, ivi incluso quando agiscono in qualità di consorzi, fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del trattato, di accedere ai mercati dei paesi terzi che non rientrano in un partenariato strategico o in un accordo di libero scambio. Tale sostegno può comprendere la creazione di una rete di sostegno che le aiuti a stabilire contatti nel paese terzo interessato e a raccogliere informazioni sulle circostanze locali e regionali.*

█

- (65) Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori, ***segnatamente il Parlamento europeo***. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, ***l'accettazione da parte del pubblico***, l'esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, ***nonché uno sulla circolarità, l'efficienza delle risorse e la sostituzione***, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.
- (66) La mancanza di progressi verso gli obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione, può indicare la necessità di adottare misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare i progressi conseguiti verso il conseguimento di tali obiettivi.

- (67) Affinché l'onere amministrativo a carico degli Stati membri resti contenuto, è opportuno che i vari obblighi di comunicazione siano semplificati e che la Commissione elabori un modello che consenta agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione su progetti, esplorazione, monitoraggio o scorte strategiche in un unico documento pubblicato periodicamente, la cui divulgazione può essere riservata o limitata.
- (68) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti statali e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento che sono, per la loro natura, protette dal segreto professionale. Questo dovrebbe valere anche per il comitato europeo per le materie prime critiche. È opportuno che i dati siano gestiti e conservati in un ambiente sicuro.

(69) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

<sup>27</sup> *Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegata all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1; ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinstit/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj)).*

(70) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: (a) specificare i modelli da utilizzare per le richieste di riconoscimento dei progetti strategici, le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti strategici, i programmi nazionali di esplorazione e le relazioni degli Stati membri relative all'esplorazione, al monitoraggio, alle scorte strategiche e alla circolarità; (b) specificare quali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono considerati ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche; e c) determinare i criteri e la loro applicazione per il riconoscimento dei sistemi legati alla sostenibilità delle materie prime critiche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, **ELI**: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

(71) Per garantire il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento, ■ le imprese che non rispettano i loro obblighi, tra cui quelli riguardanti la preparazione ai rischi, le relazioni sui progetti e le informazioni sulla riciclabilità, dovrebbero essere sanzionate. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento. ***È inoltre necessario che gli Stati membri garantiscano che i promotori di progetti abbiano accesso, se del caso, a un ricorso amministrativo o giurisdizionale conformemente al diritto nazionale.***

(72) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione. La relazione dovrebbe inoltre, sulla base dell'attuazione delle misure relative alla trasparenza dell'impronta ambientale delle materie prime critiche, valutare l'opportunità di stabilire soglie massime relative all'impronta ambientale. ***La Commissione dovrebbe inoltre valutare la necessità di parametri di riferimento per il 2040 e il 2050 e per le singole materie prime strategiche, la coerenza tra la legislazione ambientale dell'Unione e il presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo status prioritario dei progetti strategici, l'impatto del sistema di acquisto congiunto istituito a norma dell'articolo 25 sulla concorrenza nel mercato interno e l'opportunità di stabilire ulteriori misure per aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda gli scarti metallici.***

- (73) Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- (74) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo 1

### Disposizioni generali

#### Articolo 1

##### Oggetto e obiettivi

1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro, **resiliente** e sostenibile di materie prime critiche, **anche favorendo l'efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.**
2. Per raggiungere l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento **stabilisce misure volte a:**
  - (a) **ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell'Unione;**

- █
- (b) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
  - (c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente *e di sostenibilità, anche* attraverso il miglioramento della loro circolarità █ .
- █

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "materia prima": una sostanza trasformata o non trasformata, utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali, escluse le sostanze utilizzate prevalentemente come alimenti, mangimi o combustibili;
- 2) "materie prime critiche": le materie prime come definite all'articolo 4;
- 3) "materie prime strategiche": le materie prime come definite all'articolo 3;
- 4) "catena del valore delle materie prime": tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime;
- 5) "esplorazione": tutte le attività volte a individuare e a stabilire le proprietà delle presenze minerali;

- 6) estrazione": l'estrazione ■ di minerali e prodotti vegetali dalla loro fonte originaria **come prodotto principale o sottoprodotto**, compresa l'estrazione da una presenza minerale nel sottosuolo, da una presenza minerale **subacquea e acquatica**, dalle acque marine e dagli alberi;
- 7) "capacità estrattiva dell'Unione": l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni estrattive di minerali, prodotti vegetali e concentrati contenenti materie prime strategiche, comprese le operazioni di trasformazione che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;
- 8) **"presenze minerali": ogni singolo minerale o combinazione di minerali presente in una massa o in un deposito di potenziale interesse economico;**
- 9) "riserve": tutte le presenze minerali che possono essere estratte in modo economicamente redditizio **in un determinato contesto di mercato;**

- 10) "trasformazione": tutti i processi fisici, chimici e biologici coinvolti nella trasformazione di una materia prima da minerali, prodotti vegetali o rifiuti in metalli puri, leghe o altre forme economicamente utilizzabili, **compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'arricchimento, la separazione, la fusione e la raffinazione, ad esclusione della lavorazione dei metalli e dell'ulteriore trasformazione in beni intermedi e finali;**
- 11) "capacità di trasformazione dell'Unione": l'aggregato dei volumi massimi di produzione annua delle operazioni di trasformazione delle materie prime strategiche, escluse le operazioni che si svolgono generalmente nel sito di estrazione situato nell'Unione o nelle sue vicinanze;
- 12) "riciclaggio": **riciclaggio ai sensi della direttiva 2008/98/CE;**
- 13) "capacità di riciclaggio dell'Unione": l'aggregato del volume massimo di produzione annua delle operazioni di riciclaggio di materie prime strategiche **in seguito alla ritrasformazione**, compresa la cernita e il pre-trattamento dei rifiuti e la loro trasformazione in materie prime secondarie, situate nell'Unione;

**14)** "consumo annuo di materie prime strategiche": l'aggregato della quantità di materie prime strategiche consumate dalle imprese stabilite nell'Unione in seguito a trasformazione, escluse le materie prime strategiche integrate in prodotti intermedi o finali immessi sul mercato dell'Unione;

**15)** "rischio di approvvigionamento": il rischio di approvvigionamento calcolato in linea con l'allegato II;

**I**

**16)** *"progetto relativo alle materie prime critiche": qualsiasi impianto pianificato o espansione significativa pianificata o riconversione di un impianto esistente attivo nell'estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime critiche ai sensi dell'articolo 4;*

**17)** "off-taker": un'impresa che ha stipulato un accordo di off-take con il promotore di un progetto;

- 18) "accordo di off-take": qualsiasi accordo contrattuale tra un'impresa e il promotore di un progetto che preveda un impegno da parte dell'impresa ad acquistare una quota delle materie prime prodotte da uno specifico progetto relativo alle materie prime in un determinato periodo di tempo, oppure un impegno da parte del promotore del progetto a concedere all'impresa tale opzione;
- 19) "promotore del progetto": qualsiasi impresa o consorzio di imprese che elabora un progetto relativo alle materie prime;
- 20) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": procedura riguardante tutte le autorizzazioni ■ inerenti ■ alla realizzazione e alla gestione di progetti *relativi alle materie prime critiche*, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure ■ dal riconoscimento della *completezza* della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte *del punto di contatto unico* di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

- 21) "decisione globale": decisione o insieme di decisioni prese dalle autorità degli Stati membri ■ che determina se il promotore di un progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto relativo alle materie prime, fatta salva qualsiasi decisione presa nel contesto di un ricorso ■ ;
- 22) *"programma nazionale": un programma nazionale o un insieme di programmi che copre l'intero territorio, elaborato e adottato dalle autorità nazionali e regionali;*
- 23) "esplorazione generale": l'esplorazione a livello nazionale o regionale, esclusa l'esplorazione mirata;
- 24) "esplorazione mirata": l'indagine dettagliata su una singola presenza minerale;

■

- 25) "mappa predittiva": una mappa che indica le zone in cui è probabile che vi siano presenze minerali di una determinata materia prima;
- 26) "perturbazione dell'approvvigionamento": la riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l'aumento significativo del prezzo di una materia prima ***oltre la normale volatilità dei prezzi di mercato***;
- 27) "catena di approvvigionamento di materie prime": tutte le attività e i processi della catena del valore delle materie prime fino al punto in cui una materia prima è utilizzata come fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti intermedi o finali;
- 28) "strategie di attenuazione": le politiche messe a punto da un operatore economico per limitare la probabilità di ***una perturbazione*** dell'approvvigionamento della sua catena di approvvigionamento o per limitare i danni causati alla sua attività economica da tale perturbazione;
- 29) "principali operatori di mercato": ***le imprese della catena di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione e le imprese a valle che consumano materie prime critiche, il cui funzionamento affidabile è essenziale per l'approvvigionamento di materie prime critiche***;

- 30) "scorte strategiche": una quantità di una particolare materia prima, in qualsiasi forma, che viene stoccata da un operatore pubblico o privato al fine di utilizzarla in caso di perturbazione dell'approvvigionamento;
- 31) "impresa di grandi dimensioni": un'impresa che ha avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;
- 32) "tecnologie strategiche": le tecnologie *chiave fondamentali* per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni *aerospaziali* e di difesa;
- 33) "consiglio di amministrazione": organo di amministrazione o di vigilanza incaricato di supervisionare la direzione esecutiva della società o, in mancanza di tale organo, la persona o le persone che svolgono funzioni equivalenti;
- 34) *"rifiuti": i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;*

- 35) "raccolta": *la raccolta ai sensi della direttiva 2008/98/CE*;
- 36) "trattamento": *il trattamento ai sensi della direttiva 2008/98/CE*;
- 37) "recupero": *il recupero ai sensi della direttiva 2008/98/CE*;
- 38) *"riutilizzo": il riutilizzo ai sensi della direttiva 2008/98/CE*;
- 39) "rifiuti di estrazione": rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE;
- 40) "struttura di deposito dei rifiuti di estrazione": struttura di deposito dei rifiuti ai sensi della direttiva 2006/21/CE;
- 41) "valutazione economica preliminare": una valutazione concettuale, nella fase iniziale, della potenziale redditività economica di un progetto relativo alle materie prime per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione;

- 42) "dispositivo per la risonanza magnetica per immagini": un dispositivo medico non invasivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini anatomiche o qualsiasi altro dispositivo che utilizza i campi magnetici per creare immagini dell'interno di un oggetto;
- 43) "generatore di energia eolica": la parte di una turbina eolica onshore o offshore che converte l'energia meccanica del rotore in energia elettrica;
- 44) "robot industriale": un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile e a controllo automatico, programmabile su tre o più assi, che può essere fisso o mobile, da utilizzare nelle applicazioni di automazione industriale;
- 45) "veicolo a motore": qualsiasi veicolo omologato delle categorie M o N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858;
- 46) "mezzo di trasporto leggero": qualsiasi veicolo a motore *leggero* che può essere alimentato dal solo motore elettrico o da una combinazione di motore e forza umana, compresi i monopattini elettrici, le biciclette elettriche e i veicoli omologati della categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013;

- 47) "generatore di freddo": la parte di un sistema di raffreddamento che genera una differenza di temperatura che consente l'estrazione di calore dallo spazio o il raffreddamento del processo, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;
- 48) "pompa di calore": la parte di un sistema di riscaldamento che genera una differenza di temperatura che consente di fornire calore allo spazio o al processo da riscaldare, utilizzando un ciclo elettrico a compressione di vapore;
- 49) "motore elettrico": dispositivo che converte la potenza elettrica in ingresso in potenza meccanica in uscita ***sotto forma di rotazione con una velocità di rotazione e una coppia che dipendono da una serie di fattori, tra cui la frequenza della tensione di alimentazione e il numero di poli del motore***, con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW;
- 50) "lavatrice automatica": la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell'utilizzatore durante lo svolgimento del programma;

- 51) "asciugatrice a tamburo": un'apparecchiatura nella quale si asciugano tessuti mediante rotolamento in un tamburo rotante attraverso il quale viene è insufflata aria riscaldata;
- 52) "microonde": qualsiasi apparecchio destinato a essere utilizzato per riscaldare gli alimenti ricorrendo all'energia elettromagnetica;
- 53) "aspirapolvere": un apparecchio che elimina lo sporco da una superficie che viene pulita per mezzo di un flusso d'aria generato da una depressione creata all'interno dell'apparecchio;
- 54) "lavastoviglie": una macchina che lava e risciacqua le stoviglie;
- 55) "magnete permanente": un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno;
- 56) "vettore di dati": codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

- 57) "identificativo unico del prodotto": una stringa unica di caratteri per l'identificazione dei prodotti;
- 58) "rivestimento dei magneti": uno strato di materiale generalmente utilizzato per proteggere i magneti dalla corrosione;
- 59) "rimozione": il trattamento manuale, meccanico, chimico, termico o metallurgico il cui risultato è che i componenti o i materiali interessati sono identificabili come flusso di uscita separato o parte di un flusso di uscita;
- 60) "riciclatore": la persona fisica o giuridica che effettua il riciclaggio in un impianto autorizzato;
- 61) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

- 62)** "tipo di materia prima critica": una materia prima critica immessa sul mercato che si differenzia in base alla fase di trasformazione, alla composizione chimica, all'origine geografica o ai metodi di produzione utilizzati;
- 63)** "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 64)** "valutazione della conformità": il processo che dimostra se le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 o 34 sono state soddisfatte;

- (65) "partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo *o paesi e territori d'oltremare (PTOM)* finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco, *che facilita il conseguimento di risultati vantaggiosi per entrambi i partner;*
- (66) "*governance multipartecipativa*": un ruolo formale, significativo e sostanziale svolto da vari tipi di soggetti interessati, inclusa almeno la società civile, nel processo decisionale relativo al sistema, documentato da un mandato, dall'attribuzione di funzioni o da altri elementi di prova, che conferma o sostiene la partecipazione dei rappresentanti multipartecipativi del sistema.

## Capo 2

### Materie prime critiche e strategiche

#### Articolo 3

##### Elenco delle materie prime strategiche

1. Le materie prime elencate nell'allegato I, sezione 1, ***incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e che sono un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio***, sono considerate materie prime strategiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare l'allegato I, sezione 1, al fine di aggiornare l'elenco delle materie prime strategiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime strategiche include, tra le materie prime valutate, le materie prime che ottengono i punteggi più elevati in termini di importanza strategica, crescita prevista della domanda e difficoltà di aumentare la produzione. L'importanza strategica, la crescita prevista della domanda e la difficoltà di aumentare la produzione sono determinate conformemente all'allegato I, sezione 2.

3. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime strategiche entro [OP: inserire: *tre* anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni *tre* anni. ***Su richiesta del comitato, sulla base del monitoraggio e delle prove di stress in conformità del presente regolamento, la Commissione riesamina e, se del caso, aggiorna l'elenco in qualsiasi momento in aggiunta ai riesami periodici.***
  
4. ***Nel quadro del primo aggiornamento dell'elenco in conformità del paragrafo 3, la Commissione valuta in particolare se, sulla base della sua valutazione in conformità dell'allegato I, sezione 2, e del paragrafo 2, la grafite sintetica debba rimanere nell'elenco delle materie prime strategiche.***



## Articolo 4

### Elenco delle materie prime critiche

1. Le materie prime elencate nell'allegato II, sezione 1, ***incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e che sono un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio***, sono considerate materie prime strategiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo **38** per modificare l'allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l'elenco delle materie prime critiche.

Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell'allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi le soglie in termini sia di importanza economica sia di rischio di approvvigionamento di cui al paragrafo 3. L'importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all'allegato II, sezione 2.

3. Le soglie corrispondono a 1 per il rischio di approvvigionamento e a 2,8 per l'importanza economica.
4. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna, **in conformità con il paragrafo 2**, l'elenco delle materie prime critiche entro [OP: inserire: **tre** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente **almeno** ogni **tre** anni.

## Capo 3

### Rafforzare la catena del valore delle materie prime dell'Unione

#### Sezione 1

#### Progetti strategici

#### *Articolo 5*

#### *Parametri di riferimento*

1. *La Commissione e gli Stati membri rafforzano le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche attraverso le misure di cui al presente capo, al fine di:*
  - a) *garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo e tale da far sì che, complessivamente, la capacità dell'Unione si avvicini ai parametri di riferimento seguenti o li raggiunga:*
    - i) *la capacità estrattiva dell'Unione è tale da consentire l'estrazione di minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, nella misura in cui le riserve dell'Unione lo consentano;*

- ii) la capacità di trasformazione dell'Unione, comprese tutte le fasi di trasformazione intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;*
  - iii) la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione ed è tale da riciclare una quantità crescente di ciascuna materia critica strategica presente nei rifiuti;*
- b) diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione.*

2. *La Commissione e gli Stati membri intraprendono sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l'uso efficiente delle risorse al fine di contenere il previsto aumento del consumo di materie prime critiche nell'Unione al di sotto della proiezione di riferimento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, attraverso le pertinenti misure di cui alla presente sezione e alla sezione 1 del capo V.*
  
3. *Entro il 1° gennaio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell'Unione espressi in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti.*

*A tal fine, l'atto delegato specifica i flussi di rifiuti e le materie prime strategiche che essi contengono per le quali sono disponibili informazioni sufficienti sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche sulla base degli obblighi di comunicazione di cui alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso<sup>29</sup>, alla direttiva 2008/98/CE, alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup> e al regolamento (UE) 2023/1542, per consentire la stima della capacità di riciclaggio dell'Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche contenute nei pertinenti flussi di rifiuti.*

---

<sup>29</sup> *Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).*

<sup>30</sup> *Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).*

*Inoltre, l'atto delegato stabilisce un parametro di riferimento per la capacità di riciclaggio dell'Unione sulla base della capacità di riciclaggio per ciascuna materia prima strategica contenuta nei pertinenti flussi di rifiuti individuati in conformità del secondo comma.*

*La Commissione definisce il livello della capacità di riciclaggio di cui al terzo comma sulla base dei seguenti elementi:*

- a) l'attuale capacità di riciclaggio dell'Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche disponibili nei pertinenti flussi di rifiuti;*

- b) *la misura in cui le materie prime strategiche possono essere recuperate da tali flussi di rifiuti, tenendo conto della fattibilità tecnologica ed economica;*
- c) *altri obiettivi fissati in altra legislazione dell'Unione pertinente per il recupero di materie prime strategiche dai rifiuti.*

*Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare l'atto delegato se, a seguito dalla valutazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1 bis, sono disponibili informazioni sui pertinenti volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche di altri flussi di rifiuti.*

## Articolo 6

### Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1. A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti:
- a) il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;
  - b) il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;

- c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, **la prevenzione e la riduzione al minimo di impatti socialmente negativi attraverso** l'uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, **delle popolazioni indigene** e dei lavoratori, **in particolare in caso di reinsediamento involontario**, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l'impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;
- d) per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

- e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese.



2. La Commissione valuta il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 in base agli elementi e alle prove di cui all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare l'allegato III al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 o per tenere conto delle modifiche della normativa dell'Unione o degli strumenti internazionali elencati all'allegato III, punto 4, o dell'adozione di ulteriori atti legislativi dell'Unione o strumenti internazionali pertinenti per il rispetto del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico non influisce sulle prescrizioni applicabili al progetto in questione o al promotore del progetto ai sensi del diritto internazionale, dell'Unione o nazionale.



## Articolo 7

### Domanda e riconoscimento

1. Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. La domanda comprende:
  - a) gli elementi di prova pertinenti relativi al rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
  - b) una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova adeguati;
  - c) un calendario per l'attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;

- d) un piano contenente misure per facilitare l'accettazione da parte del pubblico, *comprese*, se del caso, *misure intese a facilitare il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate*, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità, le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, *e le autorità e* l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e **■** di *potenziali* meccanismi di attenuazione e compensazione;
- e) *per i progetti che possono avere ripercussioni sulle popolazioni indigene, un piano contenente misure intese a una consultazione costruttiva delle popolazioni indigene interessate sulla prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti negativi sui diritti delle popolazioni indigene e, se del caso, un equo indennizzo per tali popolazioni, come pure misure intese a dar seguito agli esiti della consultazione. Se la legislazione nazionale del paese il cui territorio è interessato dal progetto contiene disposizioni relative alla summenzionata consultazione, e a condizione che tale consultazione copra tutti tali obiettivi, il piano può essere adeguato di conseguenza;*

- f) informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto, definito a norma dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, **e, qualora siano coinvolte più imprese, informazioni sul coinvolgimento di ciascuna impresa nel progetto;**
- g) un piano aziendale che valuti la sostenibilità finanziaria del progetto;
- h) una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e del fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata **e un piano di lavoro per sostenere il** miglioramento del livello delle competenze e **la** riqualificazione **e promuovere una rappresentanza inclusiva della forza lavoro;**
- i) **per i progetti nei paesi terzi o nei PTOM che implicano attività di estrazione, un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dello sfruttamento, in un'ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;**

*j) per i progetti relativi esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio situati in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE, una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, valutate dal promotore del progetto, e il motivo per il quale non sono considerate appropriate per l'ubicazione del progetto.*

**I**

2. *La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1 entro [OP: inserire 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.*

*L'entità della documentazione richiesta nel modello unico di cui al primo comma è ragionevole.*

3. *La Commissione valuta le domande di cui al paragrafo 1 attraverso un invito aperto con date ultime regolari.*

*La Commissione fissa date ultime almeno quattro volte all'anno. La prima data ultima è fissata non oltre il ... [OP: inserire 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

4. *La Commissione informa i richiedenti entro 30 giorni dopo la data ultima applicabile se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano complete. Se la domanda è incompleta, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo. In tal caso, la Commissione specifica quali informazioni aggiuntive sono richieste.*

5. ***La Commissione informa*** il comitato europeo per le materie prime critiche di cui all'articolo 35 (il "comitato") ***di tutte le domande che sono considerate complete in conformità del primo comma.***

6. ***Il comitato si riunisce a intervalli regolari in linea con l'articolo [35(xx)] per discutere ed emettere,*** sulla base di un processo equo e trasparente, un parere ■ ***sul fatto che i progetti proposti soddisfano o no i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***

***La Commissione trasmette al comitato la sua valutazione del fatto che i progetti proposti soddisfano o no i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in anticipo rispetto alle riunioni di cui al primo comma.***

7. ***La Commissione trasmette la domanda completa allo Stato membro, al paese terzo o al PTOM il cui territorio è interessato da un progetto proposto.***

■

8. Qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto, ***il progetto non è considerato per il riconoscimento dello status di progetto strategico***. Lo Stato membro interessato ne motiva le ragioni durante la discussione di cui al paragrafo 6. ■

Per i progetti strategici nei paesi terzi ***o nei PTOM***, la Commissione condivide la domanda ricevuta con il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l'approvazione esplicita del paese terzo interessato.

9. La Commissione, tenuto conto del parere del comitato di cui al paragrafo 6, adotta la decisione di riconoscimento del progetto come strategico entro ***90 giorni dal riconoscimento della completezza della domanda in conformità del paragrafo 4*** e la notifica al richiedente.

La decisione della Commissione è motivata *e debitamente giustificata*. La Commissione condivide *la sua decisione* con il comitato *e con lo Stato membro o il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto* ■ .

10. *In casi eccezionali, se la natura, la complessità o la portata di una domanda lo richiedono o se il numero delle domande ricevute prima di una determinata data ultima è troppo elevato per trattare una domanda entro il termine di cui al paragrafo 9, la Commissione può, caso per caso e non oltre 20 giorni prima della scadenza, prorogare tale termine di un massimo di 90 giorni. In tal caso, la Commissione informa il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione è attesa per iscritto.*

■

11. Nel caso in cui ritenga che un progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o nel caso in cui il riconoscimento da essa concesso fosse basato su una domanda contenente informazioni *che sono errate nella misura in cui incidono sul rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1*, la Commissione può, tenendo conto del parere del comitato ■ , revocare la decisione di concedere al progetto lo status di progetto strategico.

*Prima di adottare una decisione di revoca di tale status, la Commissione fornisce al promotore del progetto le motivazioni della decisione relativa alla revoca. Al promotore del progetto è data l'opportunità di rispondere e la Commissione prende in considerazione la risposta del promotore del progetto.*

12. I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

13. *I progetti strategici che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, unicamente a seguito di un aggiornamento dell'allegato I, possono mantenere lo status di progetto strategico per tre anni.*

## Articolo 8

### *Obblighi di comunicazione e informazione* per i progetti strategici

#### I

1. Il promotore del progetto presenta *alla Commissione*, ogni due anni dalla data di riconoscimento del progetto come strategico, una relazione contenente informazioni riguardanti quantomeno:
- a) i progressi compiuti nell'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
  - b) se del caso, le ragioni dei ritardi rispetto al calendario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e un piano per ovviare a tali ritardi;

- c) i progressi compiuti nel finanziamento del progetto, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico.

***La Commissione presenta una copia della relazione al comitato onde agevolare la discussione di cui all'articolo 7, paragrafo 6.***

- 2. ***La Commissione*** può richiedere in qualsiasi momento ai promotori di progetti ulteriori informazioni pertinenti all'attuazione del progetto strategico ***se necessario per accertare il continuo soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***
- 3. Il promotore del progetto comunica alla Commissione:
  - a) le modifiche del progetto che incidono sul rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
  - b) le modifiche durature riguardanti il controllo delle imprese coinvolte nel progetto rispetto alle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e).

4. Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello che i promotori di progetti devono utilizzare per le relazioni di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

***Tali atti di esecuzione forniscono un modello unico che include tutte le informazioni necessarie per la relazione. L'entità della documentazione specificata nel modello unico è ragionevole.***

5. Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente **il sito web della società o** un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti **per la popolazione locale e per promuovere l'accettazione da parte del pubblico** sul progetto strategico, comprese **almeno** le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali e sociali ed economici ad esso associati. Il sito web è liberamente accessibile al pubblico ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.

## Sezione 2

### Procedura di rilascio delle autorizzazioni

#### Articolo 9

##### *Punto di contatto unico*

1. Entro *il ...* [OP: inserire: **9** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri *istituiscono o* designano *una o più* autorità *quali punti di contatto unici*. *Qualora uno Stato membro istituisca o designi più punti di contatto unici, esso garantisce che vi sia un solo punto di contatto unico per livello amministrativo pertinente e per fase della catena del valore delle materie prime critiche.*

2. *Nel caso di più punti di contatto unici, gli Stati membri forniscono un sito web semplice e accessibile in cui tutti i punti di contatto unici, incluso il loro indirizzo e i mezzi di comunicazione elettronici, sono chiaramente elencati e categorizzati per livello amministrativo pertinente come pure per fase della catena del valore delle materie prime critiche. Il sito web può contenere anche contenuti forniti in conformità dell'articolo 18.*
  
3. *I punti di contatto unici di cui al paragrafo 1 hanno la responsabilità di facilitare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi a materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all'articolo 18, incluse informazioni su quando una domanda è considerata completata in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5. Essi coordinano e facilitano la presentazione della documentazione e delle informazioni pertinenti.*

4. *I punti di contatto unici sono l'unico punto di contatto per il promotore del progetto e assistono il promotore del progetto nel comprendere qualsiasi questione amministrativa pertinente ai fini della procedura di rilascio delle autorizzazioni.*
5. *I promotori di progetti relativi alle materie prime critiche hanno la possibilità di contattare la pertinente unità amministrativa in seno al punto di contatto unico responsabile della gestione dei compiti specificati nel presente articolo. In caso di cambiamento dell'unità pertinente, quest'ultima continua ad assumere le proprie responsabilità di cui al presente paragrafo fino a quando tale cambiamento è stato notificato al promotore del progetto.*

**I**

6. I promotori di progetti sono autorizzati a trasmettere tutta la documentazione relativa alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

7. ***Gli Stati membri garantiscono che*** gli studi validi, ***i*** permessi o ***le*** autorizzazioni rilasciati ***o condotti*** per un determinato progetto relativo alle materie prime critiche ***siano tenuti in considerazione e che non sia richiesta*** la duplicazione degli studi, dei permessi o delle autorizzazioni, a meno che non sia altrimenti richiesto dal diritto ***nazionale o*** dell'Unione.
8. ***Gli Stati membri assicurano*** che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulla risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni ■ per i progetti relativi alle materie prime critiche, compresi, se del caso, i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie ■ .
9. Gli Stati membri assicurano che ***il punto di contatto unico*** di cui al paragrafo 1 disponga di un numero sufficiente di membri del personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti ■ per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

■

## Articolo 10

### Status prioritario dei progetti strategici

1. *I progetti strategici sono considerati in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche nell'Unione.*
  
2. *Per quanto riguarda gli impatti ambientali o gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, o agli articoli [4, paragrafo 8, e 4, paragrafo 8 bis)] del regolamento ... [regolamento sul ripristino della natura quale proposto nel COM(2022)304], i progetti strategici dell'Unione sono considerati di interesse pubblico o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere ritenuti di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in tali direttive.*

3. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente delle procedure di autorizzazione relative ai progetti strategici dell'Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tali procedure siano trattate nel modo più rapido possibile in conformità al diritto dell'Unione e al diritto nazionale.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, i progetti strategici dell'Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

5. Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile.

## Articolo *11*

### Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Per i progetti strategici dell'Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:
- (a) i **27** mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione;
  - (b) i **15** mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

2. Per i progetti strategici dell'Unione per i quali è stata avviata la procedura di rilascio delle autorizzazioni prima dell'ottenimento dello status di progetto strategico **e per le espansioni dei progetti strategici che hanno già ottenuto un'autorizzazione**, la durata delle fasi rimanenti di tale procedura dopo la concessione al progetto dello status di progetto strategico, in deroga al paragrafo 1, non supera:
- (a) i **24** mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione;
  - (b) i **12** mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.
  - (c) **Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

3. In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, **lo Stato membro** può prorogare i termini di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), di un massimo di **sei** mesi e i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), di un massimo di **tre mesi**, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso **il punto di contatto unico designato** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista una decisione globale.
  
4. ***In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/92/UE, la decisione di sottoporre il progetto a una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva è effettuata entro 30 giorni dalla data in cui lo sviluppatore ha presentato tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva.***

5. Entro **45 giorni** dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, **il punto di contatto unico designato** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **prende atto che** la domanda è **completa** o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa **senza indebito ritardo, in cui si specifica quali informazioni mancano. Nel caso in cui la domanda presentata sia ritenuta incompleta una seconda volta, il punto di contatto unico designato non** chiede **informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e può richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.**

La data del riconoscimento **di cui al primo comma** segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

6. Entro un mese dalla data di riconoscimento **di cui al paragrafo 5, il punto di contatto unico designato** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all'articolo 8, paragrafo 5, **su un sito web ad accesso libero. Il punto di contatto unico designato** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, **aggiorna il calendario in caso di modifiche significative che potrebbero incidere sui tempi della decisione globale.**
  
7. **Il punto di contatto unico designato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comunica al promotore del progetto quando è necessario presentare la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per valutare la relazione. Il periodo compreso tra la data prevista per la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale e la presentazione di tale relazione non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

8. *Qualora dalla consultazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico designato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può dare al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di contatto unico designato notifica al promotore del progetto la scadenza per la presentazione delle informazioni supplementari, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notifica. Il periodo compreso tra la data prevista per la presentazione delle informazioni supplementari e la presentazione di tali informazioni non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.*
9. I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

## Articolo 12

### Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1. Nel caso in cui ***sia richiesta*** una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto strategico a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto in questione richiede, ***entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento del progetto come strategico, e prima di presentare la domanda, al punto di contatto unico designato*** un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

***Il punto di contatto unico designato*** garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a **45** giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta.

2. Nel caso di progetti strategici per i quali l'obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull'ambiente deriva contemporaneamente dalla direttiva 92/43/CEE, dalle direttive 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>, lo Stato membro di cui all'articolo 8, paragrafo 1, garantisce l'applicazione di una procedura coordinata o comune che soddisfi *tutte* le prescrizioni di tale normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l'autorità █ competente █ coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, l'autorità █ competente █ prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

---

<sup>31</sup> *Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).*

3. L'autorità ■ competente ■ garantisce che le autorità interessate formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale di un progetto strategico entro **90 giorni** dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.
  
4. *In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, l'autorità competente può prorogare i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo di un massimo di 20 giorni, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso il punto di contatto unico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della data in cui è prevista la formulazione della conclusione motivata per iscritto.*

5. *Nel caso dei progetti strategici, i tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva non superano gli 85 giorni e non sono inferiori a 30 giorni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, della suddetta direttiva. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, lo Stato membro può prorogare detto termine di ulteriori 40 giorni. Il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga.*

I

6. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico.

I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.

## Articolo 13

### Pianificazione

1. ■ Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio **valutano la possibilità di includere** in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche. **A tal fine**, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse, **alle miniere attive o abbandonate incluse, se del caso, presenze minerali identificate**.

2. Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>32</sup> e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, tale valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati ■ di cui ■ alla direttiva 2000/60/CE ■ . Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>33</sup>, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti.

---

<sup>32</sup> *Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).*

<sup>33</sup> *Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).*

## Articolo 14

### Applicabilità delle convenzioni UNECE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti **dalla** convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, **e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.**
2. Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche **in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web.**

## Sezione 3

### Condizioni abilitanti

#### Articolo 15

##### Accelerazione dell'attuazione *dei progetti strategici*

1. La Commissione *intraprende attività, se del caso in cooperazione con gli Stati membri*, volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici. Tali attività possono, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

2. ***Lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico adotta misure volte ad agevolare un'attuazione tempestiva ed efficace. Tali misure possono comprendere:***
- (a) assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;
  - (b) assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente ***il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate.***

■

## Articolo 16

### Coordinamento dei finanziamenti

1. Il sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera a), su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:
  - (a) fonti di finanziamento private supplementari;
  - (b) un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, **con un'attenzione particolare all'iniziativa "Global Gateway" per i progetti strategici al di fuori dell'Unione;**
  - (c) strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli **delle agenzie per il credito all'esportazione**, delle banche e degli istituti di promozione nazionali;
  - (d) i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

2. *Sulla base del parere del sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, la Commissione presenta al comitato, due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione che descrive gli ostacoli all'accesso ai finanziamenti e raccomandazioni per facilitare l'accesso ai finanziamenti per i progetti strategici.*

■

## Articolo 17

### Agevolare gli accordi di off-take

1. La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi ai progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai potenziali off-taker di formulare offerte indicando:
  - (a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche che intendono acquistare;
  - (b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti;
  - (c) la durata prevista dell'accordo di off-take.
  
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente ai promotori dei progetti strategici di presentare offerte indicando:
  - (a) il volume e la qualità delle materie prime strategiche per le quali stanno cercando di concludere accordi di off-take;
  - (b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere;
  - (c) la durata prevista dell'accordo di off-take.

4. Sulla base delle offerte ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i promotori dei progetti strategici con i potenziali off-taker rilevanti per il loro progetto.

## Articolo 18

### Accessibilità online delle informazioni amministrative

1. Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti relativi alle materie prime critiche:
  - (a) *le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2;*
  - (b) *la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenerle;*

- (c) i servizi di finanziamento e investimento;
- (d) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;
- (e) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.

2. ***La Commissione fornisce in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni online sulle procedure amministrative per ottenere lo status di progetto strategico e sui benefici di tale status.***

## Sezione 4

### Esplorazione

#### Articolo 19

##### Programmi nazionali di esplorazione

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche *e i minerali vettori di materie prime critiche*. Ciascuno Stato membro elabora il primo programma di questo tipo entro il [OP inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. I programmi nazionali sono sottoposti a riesame e, se necessario, ad aggiornamento quanto meno ogni cinque anni.

2. I programmi nazionali di esplorazione di cui al paragrafo 1 includono misure volte a incrementare le informazioni disponibili sulle presenze di materie prime critiche nell'Unione ■ . A seconda dei casi essi includono le misure seguenti:
- (a) mappatura dei minerali su scala idonea;
  - (b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;
  - (c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;
  - (d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;
  - (e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali presenze minerali non rilevate contenenti materie prime critiche *e minerali vettori di materie prime critiche*.

*(f) Qualora le condizioni geologiche di uno Stato membro siano tali che, con un elevato grado di certezza, non venga individuato alcun deposito di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie prime critiche, mediante le misure di cui al paragrafo 2, il programma nazionale di cui al paragrafo 1 può consistere di prove scientifiche in tal senso. Tali prove sono aggiornate, nel contesto del riesame periodico del programma nazionale, per tenere conto di eventuali modifiche dell'elenco delle materie prime critiche.*

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi nazionali di cui al paragrafo 1.
4. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 45, gli Stati membri forniscono informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure contenute nei loro programmi nazionali.

5. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito web ad accesso libero, **mappe che riportano** informazioni **di base** relative alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui al paragrafo 1. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. **Informazioni più dettagliate, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta.**

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano un modello per mettere a disposizione le informazioni di cui al primo comma. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6. Tenendo conto della cooperazione esistente in materia di esplorazione generale, il sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera c), discute i programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e la loro attuazione, tenendo quanto meno in considerazione:
- (a) il potenziale di cooperazione, anche per quanto riguarda l'esplorazione di presenze minerali transfrontaliere e formazioni geologiche comuni;
  - (b) le migliori pratiche relative alle misure elencate al paragrafo 2;
  - (c) la possibilità di creare una banca dati integrata per conservare i risultati dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1.

■

## Capitolo 4

### Monitoraggio e attenuazione dei rischi

#### Articolo 20

##### Monitoraggio e prove di stress

1. La Commissione monitora ***i rischi*** di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche, ***in particolare quelli che potrebbero falsare la concorrenza o frammentare il mercato interno.***

Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:

- (a) i flussi commerciali ***tra l'Unione e i paesi terzi e all'interno del mercato unico;***
- (b) la domanda e l'offerta;

- (c) la concentrazione dell'offerta;
- (d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore.
- (e) *la volatilità dei prezzi;*
- (f) *strozzature in qualsiasi fase della produzione dell'Unione e strozzature nelle autorizzazioni di progetti strategici all'interno dell'Unione;*
- 
- (g) *potenziali ostacoli al commercio di materie prime o di beni che utilizzano materie prime critiche come fattori produttivi nel mercato interno.*
-

2. Le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera e), sostengono la Commissione nel monitoraggio di cui al paragrafo 1:
- (a) condividendo le informazioni *pertinenti* di cui dispongono sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, *fatta eccezione per l'articolo 20, paragrafo 1, lettera e)*, comprese le informazioni di cui all'articolo 21;
  - (b) raccogliendo, di concerto con la Commissione e le altre autorità partecipanti, informazioni sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni di cui all'articolo 21;
  - (c) fornendo un'analisi dei rischi di approvvigionamento connessi alle materie prime critiche alla luce dell'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1.
  - (d) *informando senza indugio la Commissione qualora lo Stato membro venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche.*

3. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera e), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche *o qualora, a seguito del monitoraggio di cui al paragrafo 1, sia rilevato un aumento significativo dei rischi di approvvigionamento*. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 36, paragrafo 8, lettera e), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

Le prove di stress di cui al primo comma consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento della catena di approvvigionamento dell'Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando l'impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- (a) dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima in questione;

- (b) le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore e la struttura del mercato;
- (c) i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;
- (d) la disponibilità *e la capacità di diversificare rapidamente le* fonti di approvvigionamento, *di sostituire le materie o di attenuare la domanda;*
- (e) gli utilizzatori della materia prima in questione lungo la catena del valore e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni *aerospaziali* e di difesa.
- (f) *i potenziali ostacoli al commercio transfrontaliero di materie prime critiche o di beni che utilizzano materie prime come fattori produttivi nel mercato interno.*

4. La Commissione pubblica su un sito web a libero accesso un quadro operativo di monitoraggio, che provvede ad aggiornare periodicamente, contenente:
- (a) informazioni **aggregate** sull'evoluzione dei parametri di cui al paragrafo 1;
  - (b) **una descrizione aggregata del** calcolo del rischio di approvvigionamento per le materie prime critiche alla luce delle informazioni di cui alla lettera a);
- 
- (c) dei suggerimenti **generali**, laddove opportuno, in merito a strategie di attenuazione adeguate per ridurre il rischio di approvvigionamento; **a meno che non mettano in pericolo la protezione di segreti commerciali e d'impresa di altre informazioni sensibili, riservate e classificate.**

5. ***La Commissione analizza le*** informazioni raccolte a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Qualora, sulla base ***di tale analisi***, ritenga che vi sia una chiara indicazione del rischio di perturbazione dell'approvvigionamento, ***suscettibile di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno***, la Commissione avverte gli Stati membri, il comitato e gli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi la cui sfera di competenza riguarda le materie prime critiche o strategiche pertinenti. ***Se del caso, la Commissione valuta inoltre se tale rischio richieda un aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.***

■

## Articolo 21

### Obblighi di informazione per il monitoraggio

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 45 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime *critiche*, nuovo o già esistente sul proprio territorio, che sia pertinente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), includendo una classificazione dei nuovi progetti secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

2. Gli Stati membri individuano i principali operatori di mercato lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabiliti nel proprio territorio e:
- (a) monitorano le loro attività ***studiando i dati accessibili al pubblico e, se necessario,*** mediante indagini periodiche e proporzionate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i compiti di monitoraggio di cui all'articolo 20. ***Gli operatori chiave del mercato possono rifiutare di presentare i dati richiesti in tali indagini se la condivisione di tali dati comporterebbe la divulgazione di segreti commerciali e d'impresa e compilano l'indagine solo nella misura in cui le informazioni richieste siano già a loro disposizione. Se un operatore chiave di mercato rifiuta di trasmettere i dati richiesti, presenta una notifica motivata allo Stato membro richiedente.***
  - (b) nell'ambito della relazione di cui all'articolo 45, forniscono informazioni sui risultati ***della raccolta di informazioni a norma del paragrafo 2, lettera a);***
  - (c) notificano senza indugio alla Commissione gli eventi di rilievo che possono ostacolare il regolare svolgimento delle attività dei principali operatori di mercato.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati raccolti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo alle autorità statistiche nazionali e a Eurostat ai fini della compilazione delle statistiche conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri designano l'autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat.

## Articolo 22

### Relazioni sulle scorte strategiche

1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 45 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. ***Gli Stati membri non sono tenuti a trasmettere informazioni relative a determinate scorte strategiche qualora tali informazioni possano compromettere la loro difesa e la sicurezza nazionale. In tal caso, presentano una notifica motivata.***

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano le scorte detenute da tutte le autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici incaricati da uno Stato membro di costituire scorte strategiche per suo conto e includono almeno una descrizione:
- (a) del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica, ***a livello aggregato***, misurato sia in tonnellate sia in percentuale del consumo nazionale annuo delle materie in questione, nonché della forma chimica e della purezza delle materie immagazzinate;
  - (b) dell'evoluzione del livello delle scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica, ***a livello aggregato***, nel corso dei cinque anni precedenti;
  - (c) di eventuali norme o procedure applicabili al rilascio, all'assegnazione e alla distribuzione delle scorte strategiche, ***a meno che non mettano in pericolo la protezione di segreti commerciali e d'impresa di altre informazioni sensibili, riservate e classificate.***
3. La relazione può includere anche informazioni sulle scorte strategiche di materie prime critiche e di altre materie prime.

## Articolo 23

### Coordinamento delle scorte strategiche

1. Entro il ... [OP completare: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, condivide con il comitato:
  - (a) un progetto di parametro di riferimento che indica il livello di sicurezza delle scorte dell'Unione per ciascuna materia prima strategica, definito a norma del paragrafo 2;
  - (b) un confronto tra il livello complessivo delle scorte dell'Unione per ciascuna materia prima strategica e il progetto di parametro di riferimento di cui alla lettera a);
  - (c) informazioni sulla potenziale accessibilità transfrontaliera delle scorte strategiche, alla luce delle relative norme o procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione.

2. La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, adotta un parametro di riferimento, che indica il livello di sicurezza delle scorte di materie prime strategiche dell'Unione, il quale:
- (a) è espresso come la quantità necessaria per coprire un numero di giorni di importazioni medie giornaliere nette in caso di perturbazione dell'approvvigionamento, calcolata sulla base del volume delle importazioni effettuate nel corso dell'anno civile precedente;
  - (b) tiene conto delle *informazioni pubblicamente disponibili sulle* scorte detenute da operatori privati ■ ;
  - (c) è proporzionato al rischio di approvvigionamento e all'importanza economica associati alla materia prima strategica in questione.

3. La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, può formulare pareri indirizzati agli Stati membri:
- (a) per aumentare il livello delle scorte strategiche *e, se del caso, delle capacità di produzione*, tenendo conto del confronto di cui al paragrafo 1, lettera b), della distribuzione relativa delle scorte esistenti tra gli Stati membri e del consumo di materie prime strategiche da parte degli operatori economici nei rispettivi territori degli Stati membri;
  - (b) per modificare o coordinare le norme o le procedure per il rilascio, l'assegnazione e la distribuzione delle scorte strategiche al fine di migliorare la potenziale accessibilità transfrontaliera, in particolare dove necessario per la produzione di tecnologie strategiche.
4. Nell'elaborare i pareri di cui al paragrafo 3, *la Commissione e* il comitato attribuiscono particolare importanza alla necessità di conservare *e promuovere* incentivi a favore degli operatori privati, che dipendono da materie prime strategiche come fattori produttivi, affinché costituiscano le proprie scorte o adottino altre misure per gestire la propria esposizione ai rischi di approvvigionamento.

5. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 45 gli Stati membri comunicano se e in che modo hanno attuato o intendono attuare i pareri di cui al paragrafo 3.
6. Prima della partecipazione di almeno due Stati membri a consessi internazionali o multilaterali nei settori delle scorte strategiche di materie prime strategiche, la Commissione garantisce un coordinamento preliminare o tra gli Stati membri interessati e la Commissione o mediante una riunione specifica del comitato.
7. La Commissione fornisce i dati raccolti sulle scorte disponibili dell'Unione agli organi di governance dell'Unione responsabili della vigilanza delle crisi o dei meccanismi di gestione delle crisi riguardanti le pertinenti materie prime strategiche.
8. ***Nessuna disposizione del presente articolo e dell'articolo 22 costituisce un obbligo per gli Stati membri di detenere o mettere in circolazione scorte strategiche.***

## Articolo 24

### Preparazione delle imprese ai rischi

1. ***Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell'elenco delle materie prime strategiche a norma dell'articolo 3, gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, attrezzature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, trasmissione e stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati.***

■

2. Le società di cui al paragrafo 1 effettuano, ***almeno ogni 3 anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione***, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento ***di materie prime strategiche***, che comprenda:
- (a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;
  - (b) ***un'analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche;***
  - (c) ***una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell'approvvigionamento.***
3. ***Qualora le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano messe a disposizione delle società di cui al paragrafo 1 dai loro fornitori su richiesta, esse possono effettuare la loro valutazione del rischio sulla base delle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, o di altre informazioni accessibili al pubblico, nella misura del possibile.***

4. *Qualora dalla valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 emergano vulnerabilità significative alle perturbazioni dell'approvvigionamento, le società di cui al paragrafo 1 si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le materie prime strategiche.*
5. *Le società di cui al paragrafo 1 possono presentare al consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste o attuate.*
6. *Gli Stati membri possono imporre alle società di cui al paragrafo 1 di presentare al consiglio di amministrazione la relazione di cui al paragrafo 2 e le richieste di informazioni di cui al paragrafo 3.*

## Articolo 25

### Acquisto in comune

1. La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell'Unione e cerca offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate.
2. ***Prima di istituire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione, in consultazione con il comitato europeo per le materie prime critiche, effettua una valutazione dell'impatto stimato del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica al fine di evitare qualsiasi impatto sproporzionato sulla concorrenza nel mercato interno.***

3. ***Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1bis***, nell'istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1, la Commissione:
- (a) sceglie per quali materie prime strategiche e in quale fase di trasformazione è possibile utilizzare il sistema, tenendo conto del relativo rischio di approvvigionamento delle diverse materie prime strategiche ■ ;
  - (b) fissa le quantità minime di materie richieste per partecipare al sistema, tenendo conto del numero previsto di partecipanti interessati e della necessità di garantire un numero gestibile di partecipanti, ***considerando nel contempo le necessità delle piccole e medie imprese.***
4. La partecipazione al sistema di cui al ***paragrafo 3, lettera b)*** è trasparente e aperta a tutte le imprese interessate stabilite nell'Unione ■ .

5. Le imprese dell'Unione ■ che partecipano al sistema di cui al paragrafo 1 possono, in maniera trasparente, negoziare congiuntamente l'acquisto, compresi i prezzi o altri termini e condizioni dell'accordo di acquisto, o ricorrere all'acquisto in comune per ottenere migliori condizioni con i fornitori o per prevenire carenze. Le imprese dell'Unione ■ partecipanti rispettano il diritto dell'Unione, compreso il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.
6. Gli enti sono esclusi dalla partecipazione in qualità di fornitori all'aggregazione della domanda e all'acquisto in comune o in qualità di prestatori di servizi se sono:
- (a) sottoposti a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;
  - (b) posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, enti od organismi sottoposti a dette misure restrittive dell'Unione, ovvero agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

7. In deroga all'articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 **del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>34</sup>, la Commissione **appalta**, con procedura di gara a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, i necessari servizi a un soggetto stabilito nell'Unione che agisce da prestatore di servizi per istituire e gestire il sistema di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi selezionato non ha conflitti di interesse.
8. La Commissione definisce nel contratto di servizi i compiti che il prestatore di servizi deve svolgere, tra cui l'assegnazione della domanda, l'assegnazione dei diritti di accesso per l'offerta, la registrazione e la verifica di tutti i partecipanti, la pubblicazione e la rendicontazione delle attività e qualsiasi altro compito necessario per istituire e gestire il sistema. Il contratto di servizi contempla anche gli aspetti pratico-operativi della prestazione del servizio, tra cui l'uso dello strumento informatico, le misure di sicurezza, la valuta o le valute, il regime di pagamento e le responsabilità.

---

<sup>34</sup> **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).**

- 9.** Il contratto di servizi con il prestatore del servizio riserva alla Commissione il diritto di controllo e di audit. A tal fine la Commissione ha pieno accesso alle informazioni in possesso del prestatore di servizi che riguardano il contratto. I server sono ubicati e le informazioni conservate fisicamente nel territorio dell'Unione.
- 10.** Il contratto di servizi con il prestatore di servizi selezionato stabilisce la proprietà delle informazioni da questi ottenute e ne prevede l'eventuale trasferimento alla Commissione alla cessazione o alla scadenza del contratto.

## Capo 5

### Sostenibilità

#### Sezione 1

#### Circularità

#### Articolo 26

##### Misure nazionali sulla circolarità

1. Entro *2 anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7* ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali, *ovvero include al loro interno*, contenenti misure volte a:

■

- (a) incentivare il progresso tecnologico e l'efficienza delle risorse al fine di moderare l'aumento stimato del consumo di materie prime critiche nell'Unione;*

- (b) *promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;*
- (c) aumentare *la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti* che presentano un elevato potenziale di recupero delle materie prime critiche, *inclusi gli scarti metallici*, e *garantirne l'introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;*
- (d) aumentare l'uso di materie prime critiche secondarie, anche **■** *attraverso misure che tengano conto* del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici *o incentivi economici per l'uso di materie prime critiche secondarie;*

**■**

- (e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere ***il disegno circolare***, l'efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche ***nei prodotti*** e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione;
- (f) garantire ***che vi siano misure per dotare*** la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, ***incluse misure per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione***.
- (g) ***promuovere che i contributi finanziari versati dal produttore, ove esistano nel diritto nazionale, nel rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, incentivino il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti riciclati, in linea con le pertinenti norme ambientali stabilite nel diritto dell'Unione;***

*(h) adottare le misure necessarie per assicurare che le materie prime critiche che sono esportate come soggetti a cessazione della qualifica di rifiuto soddisfino le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE e ad altro pertinente diritto dell'Unione.*

*(i) se del caso, sostenere l'uso di norme di qualità dell'Unione per i processi di riciclaggio dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche.*

*2. I programmi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati nei piani di gestione dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti adottati a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE.*

*I programmi nazionali di cui al primo comma sono riesaminati e, se necessario, aggiornati al più tardi 5 anni dopo la loro adozione.*

3. I programmi di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i prodotti e i rifiuti che non sono soggetti a prescrizioni specifiche in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio o riutilizzo ai sensi della normativa dell'Unione. Per altri prodotti e rifiuti, le misure sono attuate in modo coerente con la vigente normativa dell'Unione.

Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a), **b) e d)**, i programmi ivi considerati possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, l'introduzione di incentivi finanziari, quali sconti, premi monetari o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere **la preparazione al riutilizzo** e il riutilizzo **■** di prodotti che presentano un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta **e il trattamento** dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

**■**

4. Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi e alle distorsioni della concorrenza conformemente al TFUE.
5. Gli Stati membri individuano separatamente e comunicano le quantità di componenti contenenti quantità rilevanti di materie prime critiche rimosse ■ dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le quantità di materie prime critiche recuperate da tali apparecchiature. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano il formato e i dettagli di tali comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo successivo all'adozione di tali atti di esecuzione. ***Gli Stati membri trasmettono tali dati quando comunicano alla Commissione i dati relativi alle quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche riciclati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE.***

■

6. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo **45**, gli Stati membri forniscono informazioni sull'adozione dei programmi nazionali di cui al paragrafo 1 e sui progressi compiuti nell'attuazione *effettiva* delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un *pertinente* potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b).

Nel redigere tale elenco la Commissione tiene conto:

- (a) della quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;
- (b) della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dalla normativa dell'Unione;

- (c) delle lacune normative;
- (d) delle sfide particolari che incidono sulla relativa raccolta e sul trattamento dei rifiuti;
- (e) dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei rifiuti a essi applicabili.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati entro il ... ***[12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

## Articolo 27

### Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

1. Gli operatori tenuti a **redigere** piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/21/CE forniscono all'autorità competente di cui all'articolo 3, **punto 27**, della direttiva 2006/21/CE uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:
  - (a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e
  - (b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

***Gli operatori sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 se possono dimostrare con un elevato grado di certezza alle autorità competenti che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili.***

2. Lo studio di cui al paragrafo 1 comprende almeno una stima delle quantità e delle concentrazioni di materie prime critiche contenute nei rifiuti di estrazione e nel volume estratto e una valutazione della relativa recuperabilità tecnica ed economica. ***Gli operatori specificano i metodi utilizzati per stimare le quantità e le concentrazioni.***
3. Gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti ***di estrazione*** presentano lo studio di cui al paragrafo 1 all'autorità competente quale definita all'articolo 3, ***punto 27***, della direttiva 2006/27/CE entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a ***30 mesi*** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all'autorità competente al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/21/CE.

4. Gli Stati membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti *di estrazione* chiuse, ■ situate sul loro territorio *in cui le caratteristiche delle discariche o le condizioni geologiche non rendono improbabile la presenza di quantità di materie prime critiche potenzialmente recuperabili dal punto di vista tecnico*. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti:
- (a) l'ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti, *o se del caso il volume stimato*, della struttura di deposito dei rifiuti;
  - (b) l'operatore o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il relativo successore legale;
  - (c) le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;
  - (d) qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti.

5. *Entro il ... [OP: inserire: 42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro adotta e attua misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, identificate nella banca dati di cui all'articolo 4 come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.*
6. La banca dati di cui al paragrafo 4 è istituita entro [OP: inserire: **18 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e tutte le informazioni sono inserite entro [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni **tre** anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate.

7. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri svolgono almeno le seguenti attività:
- (a) per tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri provvedono al riesame completo dei fascicoli di autorizzazione disponibili, ***ovvero di altra documentazione disponibile qualora i fascicoli di autorizzazione non esistano***, entro [OP: inserire: ***18 mesi*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento];
  - (b) per le strutture di deposito dei rifiuti ***di estrazione*** in cui le informazioni ***potrebbero indicare*** la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un campionamento geochimico rappresentativo;

- (c) per le strutture di deposito dei rifiuti **di estrazione** in cui dalle attività descritte alle lettere a) e b) del presente paragrafo è emersa la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, gli Stati membri effettuano inoltre, entro [OP: inserire: **34 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], un **campionamento più dettagliato con la conseguente caratterizzazione chimica e mineralogica**, che comprenda il core logging (acquisizione dati con carotaggio) o tecniche equivalenti, laddove ciò sia ecologicamente corretto conformemente alle prescrizioni ambientali applicabili a livello dell'Unione e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 2006/21/CE.

8. Le attività di cui al paragrafo 6 sono svolte entro i limiti degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di diritti di proprietà, proprietà di terreni, risorse minerarie e rifiuti, ***impatti ambientali e di salute***, nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente. Qualora tali fattori impediscano le attività, le autorità dello Stato membro chiedono la cooperazione dell'operatore o del proprietario della struttura di deposito dei rifiuti. I risultati delle attività di cui al paragrafo 6 sono resi accessibili nell'ambito della banca dati ***di cui al paragrafo 4***. Laddove possibile, gli Stati membri inseriscono nella banca dati una classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.

## Articolo 28

### Riciclabilità dei magneti permanenti

1. *A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2*, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:
  - (a) se tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti;

(b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei seguenti tipi:

(i) neodimio-ferro-boro;

(ii) samario-cobalto;

(iii) alluminio-nichel-cobalto;

(iv) ferrite.

■

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce il formato per l'etichettatura di cui al paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato entro il [OP: inserire: ***18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento***] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

3. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore *dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2*, qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 che contengono uno o più magneti permanenti dei tipi di cui al paragrafo 1, lettera b), ■ garantisce la presenza di un vettore di dati sul prodotto o al suo interno.
4. Il vettore di dati di cui al paragrafo 3 è collegato a un identificativo unico del prodotto che fornisce accesso alle informazioni seguenti:
  - (a) il nome, la denominazione commerciale registrata o *il marchio registrato* e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;
  - (b) informazioni sul peso, sulla collocazione e sulla composizione chimica di tutti i singoli magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti dei magneti, colle ed eventuali additivi utilizzati;

- (c) fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, informazioni che consentono l'accesso a tutti i magneti permanenti contenuti nel prodotto, e la relativa rimozione *sicura*, e che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere al magnete permanente e rimuoverlo.
5. Per i prodotti in cui i magneti permanenti incorporati sono contenuti esclusivamente all'interno di uno o più motori elettrici incorporati nel prodotto, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera b), possono essere sostituite da informazioni sulla posizione di tali motori elettrici e le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), possono essere sostituite da informazioni sulle modalità di accesso ai motori elettrici e sulla relativa rimozione, che illustrino almeno l'integralità della sequenza di fasi di rimozione, degli strumenti o delle tecnologie necessari per accedere ai motori elettrici e rimuoverli.
6. Per i prodotti di cui al paragrafo 3 per i quali è necessario un passaporto del prodotto ■ a norma di un altro atto legislativo dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 4 sono incluse in tale passaporto del prodotto.

7. ***L'operatore economico che immette il prodotto di cui al paragrafo 1 sul mercato assicura che le informazioni di cui al paragrafo 3 siano complete, aggiornate e accurate e restino disponibili per un periodo almeno pari alla normale durata di vita del prodotto più dieci anni, anche in seguito a insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione della persona fisica o giuridica responsabile. Tale persona può autorizzare un operatore ad agire per suo conto.***

Le informazioni di cui al paragrafo 4 si riferiscono al modello di prodotto o, qualora le informazioni tra unità dello stesso modello differiscano, a un particolare lotto o a una specifica unità. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono accessibili ***ai riparatori***, ai riciclatori, alle autorità di vigilanza del mercato e alle autorità doganali.

■

■

8. Qualora le prescrizioni sulle informazioni relative al riciclo dei magneti permanenti siano stabilite nella legislazione di **■** armonizzazione dell'Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

**■**

9. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

10. Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere da [OP: inserire: *cinque* anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

**11. *Il presente articolo non si applica:***

- (a) *ai veicoli per uso speciale definiti all'articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858;***
- (b) *alle parti dei veicoli omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3, diverse da quelle del veicolo base;***
- (c) *ai veicoli prodotti in piccole serie definiti all'articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.***

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per **■** al fine di fornire un elenco di codici della nomenclatura combinata<sup>35</sup> e di descrizioni di prodotto corrispondenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 con l'obiettivo di agevolare il lavoro delle autorità doganali in relazione a tali prodotti e alle prescrizioni di cui al presente articolo e all'articolo 29.

---

<sup>35</sup> Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

## Articolo 29

### Contenuto riciclato di magneti permanenti

1. A decorrere da [OP: inserire: tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] oppure due anni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se questa data è successiva, ogni persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, che contengono uno o più magneti permanenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, *lettera b), punti da i) a iii)*, e per i quali il peso totale di tutti i magneti permanenti supera i 0,2 kg, pubblica su un sito web a libero accesso la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nel prodotto.

2. Entro [OP: inserire: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai ■ rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1.

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>36</sup>, con gli adeguamenti necessari a seconda dei prodotti interessati. Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- (a) l'adeguatezza del modulo al tipo di prodotto e la proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;

---

<sup>36</sup> *Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).*

- (b) *natura dei rischi connessi al prodotto e misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;*
- (c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

■

3. ***Dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2 ed entro il 31 dicembre 2031*** la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente contenuto nei prodotti di cui al paragrafo 1. ***L'atto delegato può applicare quote minime diverse per prodotti diversi ed escludere taluni prodotti da tale obbligo.***

Gli atti delegati di cui al primo comma prevedono periodi transitori adeguati alla difficoltà di adattare i prodotti oggetto della misura per garantire la conformità.

La quota minima di cui al primo comma si basa su una valutazione preliminare degli impatti, tenendo conto:

- (a) della disponibilità attuale e prevista di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo;

- (b) delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1 e della distribuzione relativa della quota di contenuto riciclato nei magneti permanenti contenuti nei prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato;
  - (c) dei progressi tecnici e scientifici, compresi i cambiamenti significativi nelle tecnologie relative ai magneti permanenti che incidono sul tipo di materiali recuperati;
  - (d) del contributo effettivo e potenziale di una quota minima agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;
  - (e) dei possibili impatti sul funzionamento di prodotti contenenti magneti permanenti;
  - (f) della necessità di evitare impatti negativi sproporzionati sull'accessibilità economica dei magneti permanenti e dei prodotti che li contengono.
4. Qualora le prescrizioni relative al contenuto riciclato dei magneti permanenti siano stabilite nella legislazione di **■** armonizzazione dell'Unione per ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1, tali prescrizioni si applicano in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.

5. A decorrere dalla data di applicazione della prescrizione di cui al paragrafo 1, quando vendono i prodotti di cui al paragrafo 1, anche in caso di vendita a distanza, o li espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato detti prodotti provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato i prodotti di cui al paragrafo 1 non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1. I prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa sono esentati dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

6. Per i dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, i veicoli a motore e i mezzi di trasporto leggeri che sono veicoli omologati appartenenti alla categoria L, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 5 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.
7. ***Il presente articolo non si applica:***
- (a) ***ai veicoli per uso speciale definiti all'articolo 3, punto 31), del regolamento (UE) 2018/858;***
  - (b) ***alle parti dei veicoli omologate con omologazione in più fasi nelle categorie N1, N2, N3, M2 o M3, diverse da quelle del veicolo base;***
  - (c) ***ai veicoli prodotti in piccole serie definiti all'articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/858.***

## Sezione 2

### Certificazione e impronta ambientale

#### Articolo 30

##### Sistemi riconosciuti

1. I governi, *le associazioni di categoria e i raggruppamenti di* organizzazioni *interessate* che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione.

Le richieste di cui al primo comma contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV. La Commissione *adotta un atto* di esecuzione *entro il [OP: inserire tre anni dall'entrata in vigore del regolamento]* che specifichino le informazioni minime che devono essere incluse nelle domande. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

***Detto atto di esecuzione fornisce un modello unico che include tutte le informazioni necessarie per la domanda. L'entità della documentazione necessaria per completare il modello unico è ragionevole.***

2. Qualora, sulla base degli elementi di prova forniti a norma del paragrafo 1, stabilisca che un sistema di certificazione soddisfa i criteri di cui all'allegato IV, ***o un sottoinsieme degli stessi***, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede il riconoscimento a detto sistema, ***precisandone la copertura riconosciuta***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
3. ***La copertura riconosciuta per ciascuno schema deve essere precisata in base alle seguenti dimensioni:***
  - a) ***le fasi della catena del valore cui si applica il sistema;***

*b) le fasi del ciclo di vita di un progetto, anche prima, durante e dopo la chiusura, cui si applica il sistema e*

*c) le dimensioni della sostenibilità e le categorie di rischio ambientale di cui all'allegato IV, lettera b), contemplate dal sistema.*

*L'allegato IV, lettere a), c), d) ed e), dovrebbe costituire un presupposto inderogabile all'eventuale riconoscimento del sistema.*

4. La Commissione verifica *con cadenza almeno triennale* che i sistemi riconosciuti continuino a soddisfare i criteri di cui all'allegato IV *o il sottoinsieme riconosciuto di tali criteri.*
5. I titolari di sistemi riconosciuti informano senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica o aggiornamento *relativi al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV, o del sottoinsieme riconosciuto di tali criteri. apportati ai sistemi* riconosciuti. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.

6. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un sistema riconosciuto non hanno rispettato le prescrizioni di tale sistema, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del sistema riconosciuto, se tali casi siano indicativi di lacune del sistema che incidono sulla base per il riconoscimento e adotta misure appropriate.
7. Se individua carenze in un sistema riconosciuto che incidono sulla base per il riconoscimento, la Commissione può concedere al titolare del sistema un periodo di tempo adeguato per adottare misure correttive, *che non supera i 12 mesi*.

8. Qualora il titolare del sistema non adotti o rifiuti di adottare le misure correttive necessarie e la Commissione abbia stabilito che le carenze di cui al paragrafo 6 implicano che il sistema non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IV **o il sottoinsieme riconosciuto di tali criteri**, la Commissione adotta un atto di esecuzione che revoca il riconoscimento del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
9. La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei sistemi riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web a libero accesso. **Tale sito web consente inoltre la raccolta di contributi di tutti i portatori di interessi in merito all'attuazione dei sistemi riconosciuti. Tale riscontro è trasmesso ai rispettivi titolari del sistema per essere preso in considerazione.**

## Articolo 31

### Dichiarazione dell'impronta ambientale

1. ***Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1 bis e della valutazione di cui al paragrafo 2***, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento allo ***scopo di stabilire*** norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle diverse materie prime critiche, conformemente all'allegato V e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano ***come minimo le tre categorie*** di impatto ***più pertinenti che rappresentano la quota maggiore dell'impronta ambientale complessiva. Le emissioni di gas a effetto serra sono una delle categorie ambientali.*** La dichiarazione dell'impronta è limitata a ***tali categorie*** di impatto.

2. *Entro il [18 mesi dall'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche saranno privilegiate per valutare se l'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato. Per le materie prime critiche che ha individuato come prioritarie, la Commissione presenta le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 2 entro il [12 mesi dopo la relazione].*
  
3. La Commissione **adotta** norme di calcolo e di verifica per una specifica materia prima critica se ha concluso, dopo aver preso in considerazione le varie categorie di impatto ambientale pertinenti, che la materia prima critica in questione ha un'impronta ambientale significativa e che l'obbligo di dichiarare l'impronta ambientale di tale materia per quanto riguarda **le categorie di impatto di cui al paragrafo 1**, al momento della sua immissione sul mercato, è pertanto necessario e proporzionato per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione agevolando l'approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale.

4. Nel valutare se l'obbligo di cui al paragrafo 2 sia necessario, la Commissione tiene conto:
- (a) dell'eventuale conseguimento *e dell'efficacia del conseguimento* degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione mediante altre normative dell'Unione applicabili alla materia prima critica in questione e delle relative modalità;
  - (b) dell'esistenza e dell'adozione di norme e orientamenti internazionali pertinenti, o della prospettiva di concordare tali norme a livello internazionale, nonché di pratiche sostenibili sul mercato, compresi i sistemi volontari riconosciuti a norma dell'articolo 29;
  - (c) dell'efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.
  - (d) *dei relativi costi economici e degli oneri amministrativi per gli operatori economici.*

5. La Commissione effettua una valutazione preliminare degli impatti al fine di decidere se adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1. Tale valutazione:

a) è basata, tra l'altro, su una consultazione:

- i) di tutti i portatori di interessi pertinenti, quali l'industria, compresa l'industria a valle, le PMI e, se del caso, il settore dell'artigianato, le parti sociali, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, **le organizzazioni che promuovono la salute umana e la tutela ambientale**, le organizzazioni dei consumatori **e il mondo accademico**;
- ii) dei paesi terzi **o PTOM** i cui scambi commerciali con l'Unione possono essere influenzati in modo significativo da tale obbligo;
- iii) del comitato;
- iv) **le agenzie dell'Unione con competenze in materia di protezione ambientale, se del caso**;

- b) garantisce che tali misure non siano preparate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non limitino gli scambi più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, tenendo conto della capacità dei fornitori di paesi terzi di rispettare una dichiarazione secondo la quale i flussi commerciali aggregati e i costi delle materie prime critiche non sono colpiti in modo sproporzionato;
- c) ***valuta se obblighi analoghi ai sensi del diritto dell'Unione abbiano prodotto gli effetti auspicati e abbiano contribuito in misura sostanziale al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione;***
- d) esamina l'eventualità che la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione senza incidere in modo sproporzionato sulla capacità dell'industria dell'Unione di reperire la materia prima critica in questione.

6. Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche, *anche trasformate e riciclate*, per le quali la Commissione ha adottato norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 rende disponibile una dichiarazione dell'impronta ambientale.

La prescrizione di cui al primo comma si applica a ogni singolo tipo di materia prima critica immessa sul mercato e non si applica alle materie prime critiche incluse nei prodotti intermedi o finali.

7. La dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;

- b) informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;
- c) informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, trasformata, raffinata e riciclata, a seconda dei casi;
- d) l'impronta ambientale della materia prima critica, calcolata conformemente alle norme di calcolo e di verifica applicabili adottate a norma del paragrafo 1;
- e) la classe di prestazione relativa all'impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilita in conformità all'atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 7;
- f) un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione dell'impronta ambientale.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo classi di prestazione relative all'impronta ambientale ***entro un lasso di tempo ragionevole*** per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1, conformemente all'allegato V.
9. ***Nel definire le regole di calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti intermedi e finali contenenti materie prime critiche, la Commissione impone, ove possibile, l'uso delle norme di calcolo dell'impronta ambientale di cui al presente articolo.***

■

- 10.** La dichiarazione dell'impronta ambientale è pubblicata su un sito web a libero accesso *in maniera facilmente comprensibile*.

Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di un atto di esecuzione che stabilisca il formato della dichiarazione dell'impronta ambientale di cui al paragrafo 5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

- 11.** Quando vendono materie prime critiche, anche in caso di vendita a distanza, o le espongono durante un'attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alla dichiarazione dell'impronta ambientale prima di essere vincolati da un contratto di vendita.

Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni incluse nella dichiarazione dell'impronta ambientale.

## Sezione 3

### Libera circolazione, conformità e vigilanza del mercato

#### Articolo 32

##### Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche conformi al presente regolamento per motivi connessi alle informazioni relative al riciclaggio o al contenuto riciclato dei magneti permanenti o per motivi legati alle informazioni sull'impronta ambientale delle materie prime critiche oggetto del presente regolamento.

2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non vietano l'esposizione di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti o materie non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi.

## Articolo 33

### Conformità e vigilanza del mercato

1. Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui all'articolo **28** o **29**, le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità applicabile e che sia stata redatta la documentazione tecnica richiesta. Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, la persona fisica o giuridica responsabile garantisce che sia stata redatta una dichiarazione di conformità UE e che sia stata apposta la marcatura CE.
2. La procedura di valutazione della conformità per i prodotti soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo **28** è la procedura stabilita nell'allegato IV *della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*<sup>37</sup>, a meno che tali prodotti non siano soggetti anche alle prescrizioni di cui all'articolo **29**, nel qual caso la procedura di valutazione della conformità è la procedura stabilita nelle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell'articolo **29**, paragrafo 2.

---

<sup>37</sup> *Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).*

- I**
3. Il presente articolo non si applica ai prodotti oggetto di omologazione a norma *del regolamento* 2018/858 e *del regolamento (UE) n. 168/2013*.

*Articolo 34*

*Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell'Unione*

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare gli articoli 28, 29, 31 e 33 allo scopo di:*
- a) *stabilire i requisiti per la progettazione tecnica e il funzionamento del vettore di dati e dell'identificativo unico del prodotto di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4;*
  - b) *fare riferimento alle norme tecniche da utilizzare in relazione al vettore di dati e all'identificativo unico del prodotto di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4;*
  - c) *stabilire norme per l'inclusione dell'identificativo unico del prodotto di cui all'articolo 28, paragrafo 4, nei registri pertinenti per la vigilanza del mercato e i controlli doganali;*

- d) *stabilire i requisiti relativi ai controlli doganali inerenti al vettore di dati e all'identificativo unico del prodotto di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4;*
- e) *stabilire procedure per trattare i prodotti che presentano rischi a livello nazionale o non conformità ufficiali, nonché le relative procedure di salvaguardia nel caso in cui siano sollevate obiezioni contro le misure di vigilanza del mercato adottate;*

*f) stabilire i requisiti relativi alla dichiarazione di conformità dell'UE e ai principi, alle norme e alle condizioni generali per l'apposizione della marcatura CE.*

*A tal fine, la Commissione fa riferimento ad altre normative di armonizzazione dell'Unione o garantisce l'allineamento con le medesime, in particolare [OP: inserire il riferimento alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile] e tiene conto della necessità di limitare gli oneri amministrativi garantendo nel contempo l'effettiva attuazione degli articoli 28, 29 e 31.*

## Capitolo 6



## Capitolo 7

### Governance

#### Articolo 35

##### Comitato europeo per le materie prime critiche

1. È istituito il comitato europeo per le materie prime critiche (*il "comitato"*).
2. Il comitato svolge *un ruolo consultivo per la Commissione ed espleta* i compiti di cui al presente regolamento.

## Articolo 36

Composizione e funzionamento del comitato europeo per le materie prime critiche

1. Il comitato è composto **da rappresentanti degli** Stati membri e **della** Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione.
2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al comitato. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare rappresentanti diversi in relazione ai vari compiti del comitato. Ogni membro del comitato ha un supplente. **Hanno diritto di voto soltanto gli Stati membri. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti.**

***Il presidente invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.***

3. *Se del caso, il presidente del comitato può invitare rappresentanti delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati, delle autorità locali o regionali, di paesi terzi, di paesi e territori d'oltremare, nonché dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'Agenzia europea dell'ambiente o del Servizio europeo per l'azione esterna a partecipare alle riunioni del comitato o dei suoi sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a presentare contributi scritti.*

*Gli osservatori non partecipano alla formulazione delle consulenze del comitato e dei suoi sottogruppi.*

**I**

4. *Nella sua prima riunione, il comitato adotta il proprio regolamento interno, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice dei suoi membri.*

5. Il comitato si riunisce a intervalli regolari per consentire l'efficace svolgimento dei suoi compiti di cui al presente regolamento. Se necessario, il comitato si riunisce su richiesta motivata della Commissione *o di uno Stato membro per motivare un interesse particolare in relazione a un progetto strategico sul suo territorio che giustifica una riunione supplementare.*

Il comitato si riunisce almeno:

- a) ogni tre mesi per la valutazione delle domande relative a progetti strategici a norma del capo 3, sezione 1;
- b) ogni sei mesi per mettere a punto il monitoraggio a norma del capo 4;

■

- c) una volta all'anno per discutere i progressi compiuti nell'attuazione degli obblighi degli Stati membri connessi all'esplorazione di cui al capo 3, sezione 4, anche alla luce degli aggiornamenti degli elenchi delle materie prime critiche o strategiche.

6. La Commissione *coordina i lavori del* comitato attraverso un segretariato esecutivo che fornisce supporto tecnico e logistico.
7. *Il comitato:*
- a) *discute periodicamente dell'attuazione dell'articolo 9 e condivide le migliori prassi per accelerare la procedura di autorizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche, nonché per migliorarne la partecipazione e la consultazione da parte del pubblico;*
  - b) *se del caso, propone alla Commissione orientamenti per l'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, che devono essere presi in considerazione da punti di contatto unici;*

- c) discute periodicamente dell'attuazione dei progetti strategici e, ove necessario, delle misure che potrebbero essere adottate dal promotore del progetto o dallo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto strategico per facilitare ulteriormente l'attuazione di tali progetti strategici a norma dell'articolo 15;*
- d) consiglia la Commissione in merito alla valutazione della configurazione del sistema a norma dell'articolo 25;*
- e) agevola lo scambio di prassi eccellenti tra gli Stati membri su come migliorare i programmi nazionali a norma dell'articolo 26.*

8. Il comitato può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

Il comitato istituisce almeno i seguenti sottogruppi permanenti:

- a) un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici a norma dell'articolo **16**; sono invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, *delle agenzie per il credito all'esportazione*, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;
- b) *un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure volte a sensibilizzare maggiormente il pubblico sulla catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e condividere prassi eccellenti riguardo alla partecipazione del pubblico e al coinvolgimento dei portatori di interessi nei progetti relativi alle materie prime critiche, per i quali i rappresentanti delle organizzazioni della società civile sono invitati in qualità di osservatori;*

- c) un sottogruppo che riunisce istituti o servizi geologici nazionali *o, se del caso, regionali*, o, in mancanza di tale istituto o servizio, l'autorità nazionale competente responsabile dell'esplorazione generale, al fine di contribuire al coordinamento dei programmi nazionali di esplorazione di cui all'articolo **19**;
- d) *un sottogruppo per discutere e scambiare opinioni sulle misure intese a promuovere la circolarità, l'efficienza delle risorse e la sostituzione delle materie prime critiche*;
- e) un sottogruppo che riunisce le agenzie nazionali di approvvigionamento e di informazione che si occupano di materie prime critiche o, in mancanza di tali agenzie, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire ai compiti di monitoraggio di cui all'articolo **20**;

- f)* un sottogruppo che riunisce l'agenzia nazionale per le emergenze e le autorità nazionali responsabili delle scorte strategiche o, in mancanza di tali autorità e agenzia, l'autorità nazionale competente in materia, al fine di contribuire al coordinamento delle scorte strategiche di cui all'articolo 23.

## I

Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.

- 9.** Il comitato adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate e commercialmente sensibili *in conformità dell'articolo 46*.
- 10.** Il comitato si adopera per raggiungere un consenso.

## *Articolo 37*

### *Cooperazione internazionale e partenariati strategici*

#### **1. *Il comitato discute periodicamente delle tematiche seguenti:***

##### **a) *la misura in cui i partenariati strategici conclusi dall'Unione contribuiscono:***

- i) *al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, inclusi i parametri di riferimento di cui all'articolo 5, lettera b);***
- ii) *al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner, inclusi i programmi di sviluppo delle capacità e il trasferimento di tecnologie per promuovere la circolarità e il riciclaggio responsabile delle materie prime critiche nei paesi produttori;***
- iii) *allo sviluppo economico e sociale dei paesi partner, anche promuovendo pratiche di economia sostenibile e circolare, condizioni di lavoro dignitose e il rispetto dei diritti umani lungo le loro catene del valore delle materie prime;***

- b) *la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall'Unione nel contesto dei partenariati strategici;*
- c) *i paesi terzi che potrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei seguenti criteri:*
  - i) *il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dello stesso, tenendo conto del potenziale di un paese terzo in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;*

- ii) il fatto che la cooperazione tra l'Unione e un paese terzo possa migliorare la capacità dello stesso di garantire il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi attraverso il quadro normativo e l'attuazione dello stesso, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, in particolare in tema di lavoro forzato e lavoro minorile, e un impegno significativo con le comunità locali comprese le popolazioni indigene, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e responsabili e la prevenzione delle incidenze negative sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e lo Stato di diritto;*

- iii) l'esistenza di accordi di cooperazione tra un paese terzo e l'Unione e, per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la possibilità di realizzare progetti di investimento del Global Gateway, anche per facilitare gli investimenti nei progetti strategici.*
- iv) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, se e in che modo un partenariato potrebbe contribuire alla creazione di valore aggiunto a livello locale, ivi comprese le attività a valle, e sarebbe reciprocamente vantaggioso per il paese partner e l'Unione.*
- d) la consulenza alla Commissione su come garantire che i partenariati strategici di cui al paragrafo 1 siano coerenti con le politiche dell'Unione nei confronti dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo.*

2. *Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano le prerogative del Consiglio ai sensi dei trattati.*
3. *Gli Stati membri:*
  - a) *informano la Commissione in merito alla loro cooperazione bilaterale con i paesi terzi interessati, allorché tale cooperazione include la catena del valore delle materie prime critiche;*
  - b) *possono sostenere la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici lungo la catena del valore delle materie prime.*
4. *Una volta all'anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il contenuto e l'esito della discussione di cui ai [paragrafi precedenti].*

## Capitolo 8

### Delega di potere e procedura di comitato

#### Articolo 38

##### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 12, all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a decorrere da ... [OP: inserire: un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di *otto* anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 12, all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 12, all'articolo 29, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Articolo 39

### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'attuazione del [OP: inserire il riferimento al presente atto]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## Capitolo 9

### Modifiche

#### Articolo 40

##### Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

- 1) nell'allegato I, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga "S. Progetti relativi a materie prime critiche";
- 2) nell'allegato I, seconda colonna, riga "**AJ**. Progetti relativi a materie prime critiche", sono aggiunti i punti seguenti:

***"1. i punti di contatto unici di cui all'articolo 9, paragrafo 1;***

**2. Informazioni sulla procedura di rilascio dei permessi."**

- "3. Informazioni sui servizi di finanziamento e di investimento"
- "4. Informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri"
- "5. Informazioni sui servizi di sostegno alle imprese, tra cui, tra l'altro, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro";
- (3) nell'allegato II, nella prima colonna è aggiunta una nuova riga "Progetti relativi a materie prime critiche";
- (4) nell'allegato II, nella seconda colonna, alla riga "Progetti relativi a materie prime critiche", sono aggiunti i punti seguenti:

"Procedura relativa a tutte le autorizzazioni ■ inerenti alla ■ realizzazione e alla gestione di progetti *sulle materie prime critiche*, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure ■ *dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico competente*";

5) nell'allegato II, nella terza colonna, alla riga "Progetti relativi a materie prime critiche", è aggiunto il punto seguente:

"Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della **completezza** della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte **del punto di contatto unico** competente";

(6) all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"9) **Punto di contatto unico** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del [OP: inserire il riferimento alla presente proposta]."

## Articolo **41**

### Modifica del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 5, il testo "(UE) 2016/425(35) e (UE) 2016/426(36)" è sostituito dal seguente: "(UE) 2016/425 (\*), (UE) 2016/426 (\*\*) e [(UE) [...] [anno di adozione del presente regolamento]/... (\*\*\*)]";
- 2) all'allegato I è aggiunto il punto seguente: "X [OP: inserire il numero successivo consecutivo] regolamento (UE).../... che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione del presente regolamento], nella misura in cui riguarda le prescrizioni di cui agli articoli **28**, **29** o **31** di detto regolamento".

Articolo 42

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica G]	Prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti	Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU del presente regolamento]	X	X	X	X	X	X							X	X
--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

Articolo 43

Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013

L'allegato II del regolamento (UE) n. 168/2013 è così modificato:

nella parte I, nella tabella, è aggiunta la voce seguente:

[OP: inserire il numero successivo consecutivo alla rubrica]	Prescrizioni in materia di circolarità dei magneti permanenti	Regolamento (UE) XX/XXXX [OP: inserire i riferimenti di	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

C1]		pubblicazione nella GU del presente regolamento]																		
-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Capo 10

### Disposizioni finali

#### Articolo 44

##### Monitorare i progressi

- 1. Entro il ... [OP: inserire: 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione contenente proiezioni indicative del consumo annuo di ciascuna materia prima critica nel 2030, 2040 e 2050, comprese proiezioni basse, elevate e di riferimento, nonché parametri di riferimento indicativi per l'estrazione e la trasformazione di ciascuna materia prima strategica al fine di soddisfare i parametri di riferimento di cui all'articolo 5, lettera a), per il 2030.*

2. La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, monitora i progressi compiuti verso il conseguimento *dei parametri di riferimento* di cui all'articolo 5, paragrafo 1, *nonché la moderazione del previsto aumento del consumo dell'Unione delle materie prime critiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2*, e pubblica, almeno ogni tre anni, una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento di tali *valori di riferimento e di tale moderazione*.

La prima relazione è redatta entro il ... [OP: inserire: *tre* anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende:

- informazioni quantitative sulla portata dei progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento dei parametri di riferimento *e della moderazione* di cui all'articolo 5;
- *un elenco dei partenariati strategici conclusi tra l'Unione e i paesi terzi in materia di materie prime, nonché;*
- *una valutazione del loro contributo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).*

*Ai fini del presente articolo, gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite a norma dell'articolo 21.*

4. *Per garantire un'attuazione coerente del presente regolamento, la Commissione controlla la coerenza delle azioni intraprese per attuarlo con le altre normative dell'Unione. Inoltre, la Commissione pubblica, entro il [OJ inserire: un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], una relazione sulla coerenza tra il presente regolamento e le altre norme dell'Unione.*
5. *Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione concluda che l'Unione non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di proporre misure atte a garantire il conseguimento di tali obiettivi.*
6. *La Commissione richiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee o prodotti della normazione europea al fine di sostenere gli obiettivi del presente regolamento.*

## Articolo 45

### Relazioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione contenente le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 26.(6). La prima relazione è inviata [OP: inserire: **due** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

***Gli operatori economici non sono tenuti a presentare informazioni in aggiunta a quelle fornite nel contesto delle disposizioni di cui al comma 1.***

2. Alla Commissione sono conferite le competenze per l'adozione di atti di esecuzione che definiscano un modello per le relazioni di cui al paragrafo 1. Il modello può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
3. Le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 sono trattate conformemente all'articolo 46.

## Articolo 46

### Trattamento delle informazioni riservate

1. Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore ***conformemente alla pertinente normativa nazionale o dell'Unione.***

4. Se ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 22 possa tuttavia compromettere il proprio interesse in materia di sicurezza nazionale, uno Stato membro può opporsi alla presentazione della Commissione mediante un avviso motivato.
5. La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività **conformemente alla pertinente normativa nazionale o dell'Unione**. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del comitato a norma dell'articolo 36.
6. ***La Commissione predispose mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento.***
7. ***Gli obblighi di condivisione delle informazioni a norma del presente regolamento non si applicano ai dati che riguardano gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza o di difesa.***

## Articolo 47

### Sanzioni

Entro **18** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

## Articolo 48

### Valutazione

1. Entro il ... [OP: inserire: cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La relazione cui fa riferimento il paragrafo *1* valuta quanto meno:
  - l'opportunità di stabilire soglie massime di impronta ambientale per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica ***nonché la necessità di rafforzare ulteriormente le catene del valore delle materie prime critiche dopo il 2030;***

- *la coerenza tra la legislazione ambientale dell'Unione e il presente regolamento, in particolare in relazione allo status prioritario dei progetti strategici;*
- *la disponibilità di informazioni sui volumi di rifiuti e sul contenuto di materie prime strategiche per i pertinenti flussi di rifiuti;*
- *l'opportunità di stabilire parametri di riferimento per il 2040 e il 2050 a livello aggregato e per materia prima strategica;*
- *l'impatto del sistema di acquisto congiunto istituito a norma dell'articolo 25 sulla concorrenza nel mercato interno;*
- *l'opportunità di stabilire ulteriori misure per aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rottami metallici, compresi i rottami ferrosi.*

3. *Sulla base della relazione, la Commissione presenta, ove appropriato, proposte legislative pertinenti.*

Articolo 49

Entrata in vigore

- I. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. *Gli articoli 42 e 43 si applicano a partire dal ... [cinque anni dopo l'entrata in vigore].*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*La presidente*

*Il presidente*

Allegato I  
Materie prime strategiche

Sezione 1 Elenco delle materie prime strategiche

Le materie prime indicate di seguito sono considerate strategiche:

- a) ***Bauxite/allumina/alluminio***
- b) Bismuto
- c) Boro - grado metallurgico
- d) Cobalto
- e) Rame
- f) Gallio

- g) Germanio
- h) Litio - grado batteria
- i) Magnesio metallico
- j) Manganese - grado batteria
- k) Grafite ■ - grado batteria
- l) Nichel - grado batteria
- m) Metalli del gruppo del platino
- n) Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
- o) Silicio metallico
- p) Titanio metallico
- q) Tungsteno

## Sezione 2 Metodologia per la selezione delle materie prime strategiche

1. L'importanza strategica è determinata in base alla rilevanza di una materia prima sia per le transizioni verde e digitale sia per le applicazioni *aerospaziali* e di difesa, ***secondo gli*** aspetti seguenti:
  - (a) la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;
  - (b) la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;
  - (c) la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.

2. La crescita della domanda prevista ( $D_{F/C,\tau}$ ) è così calcolata:

$$D_{F/C,\tau} = \frac{DF_{\tau}}{GS_{\tau_0}}$$

dove:

$DF_{\tau}$  è la domanda *mondiale annuale* prevista di una materia prima *nell'*anno  $\tau$ ;

$GS_{\tau_0}$  è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento  $\tau_0$ .

3. La difficoltà di aumentare la produzione è determinata prendendo in considerazione almeno:

- a) *l'attuale scala globale* di produzione *annua* di una materia prima ■ ;
- b) il rapporto riserve/produzione ■ di una materia prima, *basato sulle riserve note di risorse geologiche economicamente estraibili e sull'attuale produzione annua mondiale*;
- 
- c) *i tempi di esecuzione per i nuovi progetti che aumentano la capacità di approvvigionamento, in presenza di informazioni affidabili.*
-

## Allegato II

### Materie prime critiche

#### Sezione 1 Elenco delle materie prime critiche

Le materie prime indicate di seguito sono considerate critiche:

- a) Antimonio
- b) Arsenico
- c) ***Bauxite/allumina/alluminio***
- d) Barite

- e) Berillio
- f) Bismuto
- g) Boro
- h) Cobalto
- i) Carboni da coke
- j) Rame
- k) Feldspato
- l) Fluorite
- m) Gallio
- n) Germanio
- o) Afnio

- p) Elio
- q) Elementi delle terre rare pesanti
- r) Elementi delle terre rare leggere
- s) Litio
- t) Magnesio
- u) Manganese
- v) Grafite ■
- w) Nichel - grado batteria
- x) Niobio
- y) Fosforite
- z) Fosforo

- aa) Metalli del gruppo del platino
- ab) Scandio
- ac) Silicio metallico
- ad) Stronzio
- ae) Tantalio
- af) Titanio metallico
- ag) Tungsteno
- ah) Vanadio

## Sezione 2 Calcolo dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento

1. L'importanza economica (EI) *della* materia prima *valutata* è calcolata nel modo seguente:

$$EI = \sum_s (A_s * Q_s) * SI_{EI}$$

dove:

*s rappresenta i settori dell'economia NACE (livello a 2 cifre);*

*A<sub>s</sub> è la quota di utilizzo finale valutato della materia prima in un settore NACE (livello a due cifre) (utilizzando valori UE se disponibili e valori mondiali negli altri casi);*

*Q<sub>s</sub> è il valore aggiunto del settore pertinente con classificazione NACE (livello a due cifre) come percentuale dell'economia totale;*

*SI<sub>EI</sub> è l'indice di sostituzione relativo all'importanza economica.*

2. L'indice di sostituzione **della** materia prima **valutata** relativo all'importanza economica ( $SI_{EI}$ ) è calcolato nel modo seguente **sulla base delle applicazioni industriali più pertinenti**:

$$SI_{EI} = \sum_i \sum_a SPP_{i,a;EI} * Sub\_share_{i,a} * Share_a$$

dove:

$i$  indica un singolo materiale sostitutivo;

$a$  indica una singola applicazione della materia prima;

$SPP_{i,a;EI}$  è il parametro **di prestazione di importanza economica di ciascun materiale sostitutivo,  $i$ , rispetto alla materia prima valutata, sulla base delle prestazioni tecniche, compresa la funzionalità, e il rapporto costo/prestazioni, per ciascuna applicazione,  $a$** ;

$Share_a$  è la percentuale delle materie prime in un'applicazione finale;

**$Sub-share_{i,a}$**  è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

3. Il rischio di approvvigionamento (SR) *della* materia prima *valutata* è calcolato nel modo seguente:

$$SR = \left[ (HHI_{WGI,t_c})_{GS} * \frac{IR}{2} + (HHI_{WGI,t_c})_{EU\_sourcing} * \left(1 - \frac{IR}{2}\right) \right] * (1 - EOL_{RIR}) \cdot SI_{SR}$$

dove:

*GS indica* la produzione annua globale *della* materia prima *valutata*;

*EU sourcing indica* le fonti di approvvigionamento effettive dell'UE, vale a dire la produzione interna dell'UE più le importazioni nell'UE *da paesi terzi*;

HHI è l'indice Herfindahl-Hirschman (usato come indicatore della concentrazione *dell'offerta tra i paesi*);

WGI è un indice *basato sugli indicatori* di governance mondiale su scala *della Banca mondiale* (utilizzato come indicatore per la governance dei paesi);

$t_c$  è il parametro degli scambi utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazione imposti da un paese, *c*.



$EoL_{RIR}$  è il tasso di riciclaggio a fine vita, ossia il rapporto tra i fattori produttivi provenienti da materiali secondari (riciclati da vecchi scarti) e tutti i fattori produttivi di una materia prima (primaria o secondaria);

$SI_{SR}$  è l'indice di sostituzione riferito al rischio di approvvigionamento;

*IR è la dipendenza dalle importazioni.*

4. La dipendenza dalle importazioni, **IR**, di materie prime è calcolata nel modo seguente:

$$IR = \max \left\{ 0 ; \frac{Import - Export}{DomesticProduction + Import - Export} \right\}$$

5. L'indice Herfindahl-Hirschman ( $HHI_{WGI}$ ) *della* materia prima *valutata* è calcolato nel modo seguente:

$$HHI_{WGI,t_c} = \sum_c (S_c)^2 * WGI_c * t_c$$

dove:

*c indica i paesi fornitori della materia prima valutata;*

$S_c$  è la quota di approvvigionamento della materia prima *valutata* (*GS o EU\_sourcing*) detenuta da un paese  $c$ ;

$WGI_c$  è un indice *basato sugli indicatori* di governance mondiale su scala *della Banca mondiale* di un paese  $c$ ;

$t_c$  è il parametro degli scambi di un paese utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazioni imposti da un paese,  $c$ .

6. L'indice di sostituzione *della* materia prima *valutata* relativo all'importanza economica ( $SI_{SR}$ ) è calcolato nel modo seguente:

$$SI_{SR} = \sum_i \sum_a SPP_{i;SR} * Sub\_share_{i,a} * Share_a$$

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione del materiale candidato;

■

***SPP<sub>i;SR</sub>*** è il parametro di prestazione in termini di rischio di approvvigionamento di ciascun materiale sostitutivo, *i*, in base alla sua produzione globale, alla criticità e alla rilevanza economica (prodotto primario, coprodotto, sottoprodotto)

Share<sub>a</sub> è la percentuale dei materiali candidati in un'applicazione finale;

***Sub-share<sub>i,a</sub>*** è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

7. Se cambiamenti strutturali o statistici incidono sulla misurazione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento orizzontalmente per tutti i materiali oggetto della valutazione, i valori corrispondenti sono corretti al fine di compensare tali cambiamenti.

I calcoli ***delle formule di cui alla presente sezione*** sono basati su una media degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili dati. Sono tenute in considerazione la priorità, la qualità e la disponibilità dei dati.

## Allegato III

### Valutazione dei criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1. Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
  - a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
  - b) se il progetto contribuisce a preservare o rafforzare le capacità dell'Unione in termini di quota del consumo annuo dell'Unione di una materia prima strategica, tenendo conto dell'aumento previsto del consumo dell'Unione.

■

- c) se il progetto contribuisce al rafforzamento della capacità dell'Unione di produrre materie prime innovative in grado di sostituire materie prime strategiche in uno o più tecnologie strategiche, adottando al contempo misure per ottenere un'impronta ambientale pari o inferiore rispetto alla materia prima strategica che viene sostituita;*

Il contributo di un progetto al raggiungimento del pertinente parametro di riferimento per la capacità è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda e del tempo di commercializzazione stimato del progetto.

2. Per valutare se un progetto in un paese terzo, *o in paesi e territori d'oltremare*, soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
- a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), o contribuisce a garantire la resilienza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;
  - b) se il quadro normativo applicabile o altre condizioni forniscono la garanzia che non si determineranno distorsioni del commercio e degli investimenti collegati al progetto, tenendo in considerazione in particolare l'eventualità che l'Unione abbia concluso un partenariato strategico di cui all'articolo 37 o un accordo commerciale contenente un capitolo sulle materie prime con il paese terzo in questione, *o con paesi e territori d'oltremare*, e sono coerenti con la politica commerciale comune dell'Unione;

- c) in quale misura vi siano imprese che hanno concluso o intendono concludere accordi di off-take con il promotore del progetto al fine di utilizzare o trasformare le materie prime strategiche prodotte dai progetti pertinenti nell'Unione;
- d) se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.

Il contributo di un progetto al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla lettera a) è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda, del tempo di commercializzazione stimato del progetto, come pure della percentuale del risultato del progetto che è coperta da accordi di off-take esistenti o potenziali di cui alla lettera c). Gli elementi di prova relativi alla lettera c) possono comprendere accordi contrattuali, lettere di intenti o memorandum d'intesa.

3. Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) la qualità degli studi di fattibilità eseguiti sul potenziale di sviluppo del progetto;
- b) l'eventualità che la tecnologia che si intende utilizzare sia stata dimostrata nell'ambiente pertinente.

Gli studi di fattibilità di cui alla lettera a) sono concepiti con le finalità seguenti:

- a) valutare se il progetto proposto abbia o meno possibilità di successo tramite un'analisi delle considerazioni tecnologiche e ambientali;
- b) individuare potenziali questioni e problemi tecnici che potrebbero sorgere durante la prosecuzione del progetto.

Potrebbero essere necessari ulteriori studi per confermare la fattibilità del progetto.

4. Per valutare se *i progetti ubicati nell'Unione soddisfano* il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), si tiene conto *della valutazione complessiva della conformità del progetto alla pertinente normativa dell'Unione o nazionale, nonché delle pertinenti prove supplementari, tenendo conto dell'ubicazione del progetto.*

*Per valutare se i progetti in paesi terzi soddisfano il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), si tiene conto della conformità ai seguenti strumenti internazionali e alla normativa nazionale applicabile qualora forniscano sufficienti garanzie di conformità al criterio o ad aspetti dello stesso:*

**I**

- a) "Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale" dell'ILO;
- b) "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile", in particolare gli orientamenti riguardanti la lotta alla corruzione;
- c) "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio";
- d) "Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector" dell'OCSE, *anche quando fanno riferimento ai principi stabiliti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni*;
- e) "Principles of Corporate Governance" dell'OCSE;
- f) "Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali" *sulla condotta responsabile delle imprese*;

- g) "Principi guida su imprese e diritti umani" delle Nazioni Unite.
- h) ***IFC Performance Standard 5 sull'acquisizione di terreni e il reinsediamento volontario;***

I promotori dei progetti possono attestare la conformità al criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), anche nei modi seguenti:

- a) fornendo la prova che il progetto in questione è certificato singolarmente ***da uno o più sistemi riconosciuti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che coprono congiuntamente tutti i requisiti elencati nell'allegato IV, lettera b);*** oppure
- b) impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di ***uno o più sistemi riconosciuti secondo l'articolo 30, paragrafo 2, che coprono congiuntamente tutti i requisiti elencati nell'allegato IV, lettera b),*** e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione.

5. Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
- a) la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi;
  - b) l'eventualità che anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro;
  - c) gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.

6. Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), si tiene in considerazione in che misura il progetto contribuisca, nel paese terzo pertinente:
- a) al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova;
  - b) all'incentivazione di investimenti privati nella catena del valore nazionale delle materie prime;
  - c) al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.

## Allegato IV

### Criteria riguardanti i sistemi di certificazione

Un sistema di certificazione riconosciuto soddisfa i criteri indicati di seguito:

- a) è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo, *e ha una governance multipartecipativa*;

- b) le prescrizioni per la certificazione includono almeno:
- i) prescrizioni che garantiscano pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui quelle che assicurano la gestione ambientale e l'attenuazione dell'impatto ambientale ***nelle seguenti categorie di rischio ambientale:***
    - i bis) aria, compreso l'inquinamento atmosferico come le emissioni di gas a effetto serra;***
    - i ter) acqua, compresi i fondali marini e l'ambiente marino, l'inquinamento idrico, l'uso dell'acqua, le quantità di acqua (inondazioni o siccità) e l'accesso all'acqua;***
    - i quater) suolo, compresi l'inquinamento, l'erosione, l'uso e il degrado del suolo;***
    - i quinquies) biodiversità, compresi i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;***

*i sexies) sostanze pericolose;*

*i septies) rumori e vibrazioni;*

*i octies) sicurezza degli impianti;*

*i nonies) consumo di energia;*

*i decies) rifiuti e residui;*

- ii) prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, ***compresa la vita della comunità delle popolazioni indigene;***
- iii) prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali ***e politiche contro la corruzione attiva e passiva;***

■

- c) la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;
- d) prevede prescrizioni e procedure sufficienti a garantire la competenza e l'indipendenza dei verificatori responsabili.
- e) ***contempla prescrizioni volte a garantire una relazione di audit stabilita a livello di sito.***



## Allegato V

### Impronta ambientale

#### Parte prima Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "dati di processo": le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;

- b) "distinta dei materiali": l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;
- c) "dati specifici dell'impresa": i dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di "dati primari";
- d) "metodo di valutazione dell'impatto": il protocollo per trasformare i dati dell'inventario del ciclo di vita in contributi quantitativi all'impatto ambientale in esame;
- e) "categoria di impatto": la classe d'uso delle risorse o la classe d'impatto ambientale a cui si riferiscono i dati dell'inventario del ciclo di vita;

- f) "ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);
- g) "inventario del ciclo di vita (LCI)": la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;
- h) "serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)": il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;

- i) "dati secondari": i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta ambientale. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;
- j) "confine del sistema": la definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio sul ciclo di vita.

Inoltre le norme di calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

## Parte II Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche sono basate sugli elementi essenziali contenuti nel presente allegato, e tengono conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle norme internazionali pertinenti nel settore della valutazione del ciclo di vita.

Ai fini del calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica, si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia, dei metodi di produzione e dei materiali ausiliari utilizzati negli impianti coinvolti nella produzione della materia prima critica.

Nel definire le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche, la Commissione, ove ragionevole, mira a garantire la coerenza con le norme di calcolo dell'impronta ambientale *dei prodotti intermedi e finali* in cui si fa uso delle materie prime critiche in questione.

### Parte III Unità dichiarata

L'unità dichiarata è 1 kg del tipo di materia prima critica in questione.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche possono specificare un'unità dichiarata superiore o inferiore, espressa in kg, qualora sia necessario per tenere conto della natura o dell'uso della materia prima critica in questione.

Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale unità dichiarata.

#### Parte IV Confine del sistema

Estrazione, concentrazione e raffinazione sono le tre fasi del ciclo di vita da includere nel confine del sistema delle materie prime critiche primarie con i processi seguenti (laddove attengano alla materia prima specifica):

- a) i processi a monte che comprendono l'estrazione di minerali per la produzione di materie prime, la produzione e la fornitura (*compreso il* trasporto) di sostanze chimiche, i materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (*compreso il* trasporto) di carburanti, la produzione e la fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione né gestiti da quest'ultima;
- b) il trasporto di minerali, concentrati e materie prime in veicoli di proprietà dell'organizzazione e da essa gestiti;

- c) immagazzinamento di minerali, concentrati e materie prime;
- d) frantumazione e purificazione del minerale;
- e) produzione di materie prime in concentrato;
- f) estrazione di metalli (con mezzi chimici, fisici o biologici);
- g) fusione;
- h) conversione del metallo;
- i) purificazione dalle scorie;
- j) raffinazione del metallo;
- k) elettrolisi del metallo;

- l) fusione del metallo o imballaggio;
- m) materiale esaurito e trattamento delle scorie;
- n) tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

Nel confine del sistema delle materie prime critiche secondarie (che definisce la fase del ciclo di vita del riciclaggio) sono inclusi i processi indicati di seguito (quando riguardano la materia prima strategica riciclata):

- a) i processi a monte che comprendono la generazione della materia prima di alimentazione (materiali di scarto e concentrati di rame primario), la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;

- b) il trasporto di concentrati e scarti in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;
- c) immagazzinamento di scarti, concentrati e materie prime;
- d) pre-trattamento del materiale secondario;
- e) fusione;
- f) conversione del metallo;
- g) raffinazione del metallo;
- h) elettrolisi del metallo;
- i) fusione del metallo o imballaggio;
- j) trattamento del materiale esausto;
- k) tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

La fase di utilizzo o la fase di fine vita sono escluse dai calcoli dell'impronta ambientale, in quanto non si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore economico responsabile. Possono essere esclusi altri processi qualora il loro contributo all'impronta ambientale di una specifica materia prima critica non sia significativo.

#### Parte V Categorie di impatto

Le norme di calcolo specificano le categorie di impatto che **devono essere incluse** nel calcolo dell'impronta ambientale. La scelta è basata sull'analisi dei punti critici eseguita conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale e tenendo conto dei fattori seguenti:

- a) l'importanza relativa dei diversi impatti, inclusa la loro importanza relativa rispetto agli **obiettivi** ambientali e climatici dell'Unione;
- b) le esigenze delle imprese a valle che intendono comunicare in merito all'impronta ambientale delle materie prime critiche che utilizzano.

## Parte VI Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

Le norme di calcolo specificano l'uso di serie di dati specifici dell'impresa e di serie di dati secondari per tutti i processi e i materiali pertinenti. ***Se le norme di calcolo consentono la scelta tra una serie di dati specifici dell'impresa e una serie di dati secondari, la Commissione considera la possibilità di incentivare l'uso dei dati specifici dell'impresa.***

L'uso di dati specifici dell'impresa è obbligatorio almeno per i processi che si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore responsabile e che offrono il contributo maggiore alle categorie di impatto pertinenti.

I dati di processo specifici di un'impresa sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale. Le norme di calcolo dovrebbero specificare se è consentito il campionamento, conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un tipo di materia prima critica richiede un nuovo calcolo dell'impronta ambientale.

***Nel fissare le regole di calcolo, anche per le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica utilizzata per la produzione di materie prime critiche, la Commissione garantisce la coerenza con le altre normative pertinenti dell'Unione e l'allineamento a tale legislazione, salvo ove giustificato.***

Le norme di calcolo da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

- a) fase di estrazione, di concentrazione e di raffinazione delle materie prime primarie;
- b) fase di acquisizione e di trasformazione delle materie prime secondarie.

## Parte VII Metodi di valutazione dell'impatto

L'impronta ambientale è calcolata utilizzando metodi di valutazione dell'impatto scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale relativi alle categorie di impatto pertinenti riguardanti i cambiamenti climatici, l'acqua, l'aria, il suolo, le risorse, l'uso del territorio e la tossicità.

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione).

## Parte VIII Classi di prestazione relative all'impronta ambientale

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta ambientale rilasciate sul mercato interno dell'UE, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituisce la classe più efficiente e con il minore impatto legato al ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle materie prime critiche pertinenti immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

#### Parte IX Valutazione della conformità

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda del materiale interessato.

Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) l'adeguatezza del modulo al tipo di materiale e la sua proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;
- b) ***natura dei rischi connessi al prodotto e misura in cui la*** valutazione della conformità ***corrisponde al tipo e al grado di rischio;***
- c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

---